

CASA CURA PRIVATA PROF. E. MONTANARI S.P.A.

Via Roma n. 7

47833 – Morciano di Romagna – RIMINI (RN)

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

INDICE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità dell'ente e la funzione del Modello di organizzazione e di gestione	7
2. Il Modello di CASA CURA MONTANARI SPA	13
2.1 La società CASA CURA MONTANARI SPA	13
2.2 L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto	16
A) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 – 25 D.Lgs. 231/01).....	21
a-1) Peculato e Peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314, comma 1 e 316 c.p.)	22
a-2) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)	23
a-3) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)	23
a-4) Concussione (art. 317 c.p.)	24
a-5) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	26
a-6) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).....	27
a-7) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	28
a-8) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	28
a-9) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).....	28
a-10) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	28
a-11) Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	29
a-12) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° c., n. 1, c.p.)	30
a-13) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).....	30
a-14) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	31
B) REATI SOCIETARI.....	38
b-1) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).....	38
b-2) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).....	39
b-3) False comunicazioni sociali delle società quotate. Art. 2622 c.c.	39
b-4) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).....	39
b-5) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione. Art. 2624 c.c.....	40
b-6) Impedito controllo. Art. 2625 c.c.	40
b-7) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	40
b-8) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	41
b-9) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).....	41
b-10) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	41
b-11) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	42
b-12) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	42
b-13) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	42

b-14) Aggiotaggio. Art. 2637 c.c.	43
b-15) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	43
b-16) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	43
b-17) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	43
C) REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	48
c-1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	50
c-2) Lesioni colpose (art. 590, 3° comma, c.p.)	51
D) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO.....	55
d-1) Ricettazione (art. 648 c.p.)	55
d-2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	56
d-3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	56
d-4) Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)	57
E) REATI AMBIENTALI.....	59
e-1) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006).....	62
e-2) Falsità nei certificati (art. 258 D. Lgs. n. 152/2006).....	62
e-3) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006).....	62
e-4) Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006).....	63
e-5) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D. Lgs. n. 152/2006)	63
F) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	66
G) REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE	67
H) REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA	68
I) REATI TRIBUTARI	69
i-1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2bis D. Lgs. 74/2000)	69
i-2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000).....	70
i-3) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)	71
i-4) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)	72
i-5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	72
i-6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	72
i-7) Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000)	73
i-8) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs n. 74/2000).	73
L) SINTESI DEI REATI EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231	73
2.3 La struttura e i principi del Modello	84
2.4 Le regole e le procedure	86

2.5 L'Organismo di Vigilanza	95
2.5.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	96
2.6 Formazione e diffusione del Modello	101
2.7 Il sistema sanzionatorio.....	102

Definizioni

- “AIOP”: accordo nazionale attualmente applicato.
- “Attività sensibili”: attività, settori della società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.
- “Operazioni sensibili”: atti specifici, consistenti in comportamenti materiali o giuridici (quali accordi, contratti, certificati, ecc.) o a riscontro economico ad alto rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01.
- “CCNL”: contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla società CASA CURA PRIVATA PROF. E. MONTANARI S.P.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente degli ospedali privati e dirigente delle stesse imprese, attualmente in vigore ed applicato da CASA CURA MONTANARI SPA.
- “Organismo di Vigilanza”, “OdV”: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello, nonché al relativo aggiornamento.
- “Consulenti”: soggetti che agiscono in nome e/o per conto della società CASA CURA MONTANARI SPA in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Dipendenti”: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società CASA CURA MONTANARI SPA , ivi compresi i dirigenti.
- “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “Linee guida”: linee guida “AIOP” per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, per il settore ospedaliero privato, ex articolo 6, 3°c., d.lgs. 231/2001.
- “Modello”: modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001.
- “Operazione sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle attività sensibili.
- “Organi sociali”: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale di CASA CURA MONTANARI SPA e loro membri.
- “P.A.”: Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

- “Partner”, “stakeholder”: controparti contrattuali della società CASA CURA MONTANARI SPA , quali fornitori, distributori, consulenti, persone fisiche e giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, (associazione temporanea d’impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), destinate a cooperare con la società nell’ambito delle attività sensibili.
- “CASA CURA PRIVATA PROF. E. MONTANARI S.P.A.” o “CASA DI CURA MONTANARI” o la “Società”, con sede legale in v. Roma n. 747833 – Morciano di Romagna – Rimini (RN).
- “Reati”, “reati presupposto”: fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001: la responsabilità dell'ente e la funzione del Modello di organizzazione e di gestione

In attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, il Governo ha emanato il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale decreto mira ad adeguare la normativa italiana agli impegni assunti in sede internazionale, attraverso l'adesione a numerose Convenzioni relative alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell'Unione Europea e alla tutela delle finanze comunitarie, (Conv. Bruxelles, 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Conv. Bruxelles, 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri; Conv. OCSE, 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali). L'esigenza di eseguire le Direttive comunitarie e di adeguare l'ordinamento interno a quello di altri *partner* europei comporta l'introduzione della "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Ai sensi del Decreto, l'Ente risponde di determinate fattispecie di reato commesse nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (art. 5, 1° c., lett. a). L'ente risponde altresì per i reati compiuti da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti appena indicati, quali i dipendenti non dirigenti (art. 5, 1°c., lett. b).

Al fine di chiarire il riferimento ai requisiti di "vantaggio o interesse" dell'Ente, si precisa che questi siano da intendersi come criteri alternativi e concorrenti tra loro.

Il criterio dell'interesse ha natura finalistica (si tratta di analizzare cioè la connessione teleologica del fatto di reato rispetto all'interesse dell'Ente) e va valutato *ex ante*, cioè al momento di commissione dell'azione.

Il criterio alternativo del vantaggio, invece, ha una connotazione essenzialmente oggettiva e deve essere valutato *ex post*, ovvero successivamente alla commissione del fatto di reato, sulla base degli effetti che sono derivati in concreto all'Ente dalla realizzazione dell'illecito, (Cass. Pen. Sez. Un., sent. n. 38343, 24.04.2014).

In accordo alla *ratio legis* ed agli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione, sia l'interesse che il vantaggio non possono essere limitati alla considerazione di meri fattori economico-

finanziari, ma vanno intesi in senso ampio, in rapporto agli obiettivi complessivi della società cui l'agente appartiene.

Per completare il quadro, la norma deve essere interpretata insieme al disposto dell'art. 12 primo comma, lett. a), ove si prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Pertanto, se il soggetto che ha commesso il reato ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, anche quest'ultimo ne verrà coinvolto e sarà quindi passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Da ultimo, la normativa prevede che nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

Ove siano integrati i sopra citati requisiti, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto **si aggiunge la responsabilità "amministrativa" della società**.

A carico dell'Ente il legislatore ha previsto di regola l'assoggettabilità alla pena della **sanzione pecuniaria**, i cui importi vanno da un minimo di Euro 25.800 sino a 1.549.000,00. Il calcolo della sanzione viene eseguito dall'Autorità Giudiziaria secondo un **sistema di quote**, (da 100 a 1000), cui viene attribuito un valore (da un minimo di Euro 258 sino a d un massimo di Euro 1549), secondo la tipologia di reato presupposto commesso, la gravità del fatto, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Nei casi di maggiore gravità del fatto di reato, l'art. 5, comma 2, contempla altresì l'applicazione di **sanzioni interdittive**, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, sono applicate solo al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- reiterazione degli illeciti.

In sintesi, il d.lgs. 231/2001 ha introdotto in Italia una peculiare forma di responsabilità penale degli Enti, formalmente definita come “responsabilità amministrativa”.

I reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere insieme all'autore materiale del fatto, sono solo quelli espressamente previsti dal Decreto 231: sono i **cd. reati presupposto**. L'art. 11 lett. e), L. 300/2000 originariamente prevedeva quattro macro-aree di reati imputabili all'ente: delitti contro la p.a. e truffa ai danni della P.A.; reati relativi all'incolumità pubblica; reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p. se commessi violando le norme relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; reati in materia ecologica. Il legislatore delegato ha attuato gradualmente la disciplina prevista dalla legge delega, secondo una logica di prudente metabolizzazione della nuova normativa da parte delle imprese. Tuttavia, con il passare del tempo si è assistito ad un progressivo ampliamento del catalogo dei cd. reati-presupposto, integrato mediante l'inserimento di nuove fattispecie.

Attualmente, secondo l'art. 5, comma 1, l'Ente risponde qualora i soggetti sopra indicati compiano nel suo interesse o a suo vantaggio i seguenti **reati presupposto**: reato contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione e/o dell'UE in materia di finanziamenti pubblici (artt. 24 e 25); delitti informatici o relativi al trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*¹); delitto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis*²); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*¹); reati societari (art. 25 *ter*^{3,4}); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*⁵); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*

¹ Articolo approvato dalla Camera il 20 febbraio 2008 e definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2008, con la legge 18.3.2008 n. 48 art.7, che ratifica e dà esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (il disegno di legge governativo approvato è il C.2807-S.2012). Tra i reati per cui ora è prevista l'estensione della responsabilità dell'ente vengono ricompresi il reato di attentato a impianti di pubblica utilità compreso il danneggiamento o la distruzione di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, di falsità in un documento informatico pubblico o privato, di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di truffa del certificatore di firma elettronica.

² Articolo inserito dall'art. 6, 1° c., d. l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409. I reati per cui è prevista la responsabilità della società sono quelli di falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

³ Articolo inserito dall'art. 3, 2° c., d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

⁴ Articolo successivamente modificato dal D.lgs. n. 38/2017, con cui è stato introdotto il reato di cui all'art. 2635 *bis* cc nel novero dei reati presupposto.

⁵ Articolo inserito dall'art. 3, 1° c., l. 14 gennaio 2003, n. 7.

1⁶); delitti contro la personalità individuale, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies*⁷); reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*⁸); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*⁹); reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies*^{10,11}); reati in materia di tutela del diritto d'autore (art. 25 *novies*¹²); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*); reati ambientali (art. 25 *undecies*¹³); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*¹⁴); razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*); reati transnazionali (artt. 3 e 10, L. 16.03.2006, n. 146¹⁵); Frode sportiva (art. 25-*quaterdecies*); reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*¹⁶), nonché reati di

⁶ Articolo inserito dall'art. 8, l. 9 gennaio 2006, n. 7.

⁷ Articolo inserito dall'art. 5, l. 11 agosto 2003, n. 228. Rientrano pertanto nel catalogo dei reati presupposto quelli di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi.

⁸ Articolo inserito dall'art. 9, l. 18 aprile 2005, n. 62. I reati per cui l'ente risponde sono quelli di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

⁹ Articolo inserito dall'art. 9, l. 3 agosto 2007, n. 123. Tale introduzione è stata guardata da più parti con favore, laddove essa pare finalmente attuare l'art. 11, c. 1, lett. c), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che così recita: "prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro". Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 63, 3° c., d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. I reati per cui si ammette la responsabilità dell'ente sono quelli di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita.

¹¹ La L. n. 186/2014 pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014 ha modificato l'art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001 introducendo l'art. 648 *ter-1* c.p. nel novero dei reati presupposto.

¹² Articolo inserito dall'art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009. Viene estesa la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai delitti di cui agli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

¹³ Articolo inserito dall'art. 2, comma 2, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. In particolare il nuovo d.lgs. 121/11, pubblicato sulla G.U. il 1° agosto 2011, n. 177, ha recepito la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la Direttiva n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

¹⁴ Articolo inserito dal D.Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109, con estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all'art. 22, comma 12, prevede sanzioni nei confronti del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare.

¹⁵ L'art. 3, l. 146/2006 definisce il reato transazionale come un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, o ancora sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Tra i reati per cui può essere ammessa la responsabilità dell'ente rientrano quelli di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, disposizioni contro le immigrazioni clandestine, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale.

¹⁶ Articolo introdotto con il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" e la successiva L. di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*".

contrabbando (art 25 sexiesdecies).

Sancita così la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio, onde evitare l'introduzione in Italia di una forma di onerosa responsabilità oggettiva in danno degli Enti, il Decreto 231 ha previsto una specifica disciplina di esonero della responsabilità in favore di tutti quegli Enti che si siano adoperati per introdurre norme organizzative idonee a prevenire il rischio di reati, vigilano sul loro rispetto.

Infatti, l'Ente che dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un **“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”** (MOGC) ai fini di prevenire la realizzazione dei reati presupposto **è esonerato dalla responsabilità e dalle sanzioni conseguenti** (artt. 6 e 7).

Un modello di organizzazione idoneo a prevenire la commissione dei reati e a liberare l'ente da responsabilità deve rispondere a molteplici esigenze. Come si deduce infatti dall'art. 6, 2° co. e come si evince dagli orientamenti della giurisprudenza, (Trib. Roma, ord., 4 aprile 2003; Trib. Lucca, 28 ottobre 2004; Trib. Napoli, ord., 26 giugno 2007), un MOGC idoneo si occupa di individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati, prevede e/o recepisce specifici protocolli (e/o procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Il modello, inoltre, prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello ed introduce un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Perché il MOGC abbia efficacia esimente (scusante) in favore della società che lo adotta, il Decreto 231 ha previsto che la società istituisca un **Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo**, (Organismo di Vigilanza, OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, nonché di curarne l'aggiornamento (art. 6, 1° co., lett. b, d, e).

Istituito tale organo e predisposto dunque un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del modello, l'ente potrà essere esonerato dalla responsabilità per il reato commesso, pur se nel suo interesse o a suo vantaggio, purché l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del MOGC, (art. 6, 1° co., lett. d), e/o l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello (art. 6, 1° co., lett. c).

In sintesi: la società dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati provando la sussistenza dei requisiti sopra elencati (adozione di MOGC e nomina OdV), tra loro concorrenti e,

di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”, ossia dal non avere predisposto misure idonee a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Ai sensi dell’art. 6, 3° comma, il modello può essere inoltre adottato in virtù di codici di **comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria**, comunicati al Ministero della Giustizia. Pur non essendo obbligate, tutte le maggiori associazioni di categoria hanno provveduto alla stesura di linee guida in ciascun settore applicativo di riferimento, stante la conseguenza di evidente agevolazione del compito di redazione del modello da parte dell’ente.

La società CASA CURA MONTANARI SPA, operando nel settore ospedaliero privato, può quindi far riferimento alla linee guida AIOP del 2014 e successive “integrazioni operative”. Queste, individuando i principi fondamentali cui i modelli devono ispirarsi, contengono l’elencazione degli obiettivi del modello, tra i quali vengono annoverati l’identificazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area o settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto; la predisposizione di obblighi di informazione in capo all’Organismo di Vigilanza, così da soddisfare l’attività di controllo sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello; la costituzione di un sistema di controllo in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. A tal fine, si rende necessaria un’organizzazione ben articolata e coordinata di strutture, attività e regole attuate su impulso dell’organo decisionale, dal management e dal personale aziendale, in modo da fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità relative all’efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, all’attendibilità delle informazioni aziendali - sia verso terzi sia all’interno -, in conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

Gli **strumenti maggiormente rilevanti** per il buon esito di una organizzazione così strutturata possono individuarsi nella redazione di codici di comportamento, in un sistema organizzativo articolato in procedure manuali ed informative, nella comunicazione e formazione del personale, nell’adozione di meccanismi disciplinari, in un efficace sistema di controllo e di gestione, nonché nella documentata gestione dei poteri autorizzativi e di firma. Gli strumenti così individuati garantiscono un sistema di controlli interni idoneo a prevenire il rischio di reati laddove gli stessi si uniformino ai principi di verificabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; al principio di separazione delle funzioni, alla stregua del quale non è possibile demandare un intero processo ad un solo soggetto; al principio di documentazione dei controlli e a quello di previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dai modelli.

Ai sensi delle linee guida, l'Organismo di Vigilanza, deputato a garantire l'osservanza del modello, deve essere fornito di alcuni requisiti, quali l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità, la continuità di azione.

2. Il Modello di CASA CURA MONTANARI SPA

2.1 La società CASA CURA MONTANARI SPA

L'Ente ha per oggetto l'esercizio di attività sanitarie e socio assistenziali, inclusa la costruzione e l'esercizio di case di cura convenzionate, poliambulatori, centri di riabilitazione, ospedali privati, RSA, case protette, compresa la gestione di attività domiciliari a carattere socio-sanitario; l'esercizio di attività dirette alla qualificazione e ri-qualificazione professionale nel settore socio-sanitario; gestione dei servizi di cucina, ristorazione, in proprio o mediante affidamento in appalto a terzi presso strutture socio sanitarie, istituti scolastici o a favore di enti terzi; la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento di fabbricati ovvero la lottizzazione di terreni.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenze con l'oggetto sociale. Essa può altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni anche non azionarie in altre società.

Quanto alla struttura aziendale di *CASA CURA MONTANARI SPA*, gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri, si rinvia all'organigramma aziendale aggiornato, allegato al presente modello organizzativo, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree e delle relative funzioni.

In sintesi, la struttura organizzativa della Società prevede le seguenti posizioni organizzative:

Rispondono al CdA le seguenti Funzioni:

- Amministrazione
- Personale R.U.
- Direzione Sanitaria
- Ufficio Acquisti
- Ufficio Tecnico

Rispondono direttamente alla Direzione Sanitaria le seguenti Strutture:

- Ufficio Accettazione
- U.O. Medicina
- U.O. Chirurgia
- Poliambulatorio
- Laboratorio
- Servizio Infermieristico

CASA CURA MONTANARI SPA è sensibile alle aspettative dei propri azionisti in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e liberi professionisti con cui la CASA CURA MONTANARI SPA intrattiene rapporti di consulenza esterna, generalmente riconducibili agli artt. 2222 ss c.c., trattandosi di medici e, più in generale, di personale attinente al settore sanitario e degli organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di CASA CURA MONTANARI SPA, si richiede anche a consulenti, partner, società di service e più in generale a tutti i cd. *stakeholder* di adeguarsi alle linee e alle prescrizioni di cui al modello, cosicché le attività svolte dalla società siano impermeabili al rischio di commissione di reati.

Sebbene l'adozione del modello sia prevista come facoltativa e non obbligatoria, successivamente all'emanazione del Decreto 231/2001 e allo scopo di predisporre un organico e strutturato sistema di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili, (nonché, ove necessario, attraverso la loro proceduralizzazione e documentazione), la società CASA CURA MONTANARI SPA ha adottato un proprio MOGC già nel 2010.

In considerazione delle evoluzioni normative, nel 2021 la Società ha deciso di avviare un progetto finalizzato ad un più approfondito e strutturale **aggiornamento del proprio Modello**.

A tale scopo, la società CASA CURA MONTANARI SPA ha affidato l'incarico ad una società di consulenza indipendente perché venissero svolte le necessarie attività. In particolare, il processo di aggiornamento è stato eseguito come segue:

FASE 1

I) ESAME DOCUMENTI

1. Visura aggiornata della società;
2. Modello Organizzativo vigente;
3. Organigramma aziendale;
4. Mansionari, disponibili, delle figure apicali (o anche semplici comunicazioni che richiamino mansioni/ruoli affidati);
5. Copia di deleghe e procure esistenti;
6. Ultimo bilancio approvato;
7. Indicazione di eventuali procedimenti penali (pendenti e/o definiti);
8. DVR;
9. Copia di procedure/regolamenti/comunicazioni che regolino le attività/processi operativi;
10. Numero di dipendenti, ripartito secondo le mansioni/funzioni/responsabilità affidate loro.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa, da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale, hanno permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Al termine della Fase 1 si è proceduto alla **FASE 2**.

II) INTERVISTE

Identificati i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con funzione di coordinamento ovvero con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "key officer"), e, in generale, nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni, sono stati intervistati nr. 10 key officer, mediante somministrazione di formulario di AUDIT completati nel giugno 2021. Successivamente, sono stati svolti presso la sede aziendale incontri in presenza in data 9 giugno 2021, allo scopo di raccogliere ulteriori informazioni e meglio approfondire l'analisi dei contenuti dei documenti ricevuti.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l'altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività e delle decisioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- esistenza di un processo che consenta l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe.

Le interviste sono state realizzate dal professionista incaricato dalla società di consulenza affidataria dell'incarico.

Con specifico riferimento ai reati presupposto introdotti successivamente all'approvazione del MOGC, ovvero al suo ultimo aggiornamento, la Società per quanto concerne l'aggiornamento del Modello relativamente:

- ai **Reati Informatici**, ha ritenuto che la disciplina non riguarda e, pertanto, non è applicabile, la Società in quanto quest'ultima non ricade tra quelle la cui attività è rilevante in relazione alla c.d. Sicurezza Nazionale Cibernetica, di cui al D.L. 21 settembre 2019 n. 105 e del successivo DPCM del 30.07.2021 n. 131.
- ai **Reati Doganali**, considerato il tipo di servizi erogati ne ha ritenuto l'inapplicabilità, attesa la mancanza del presupposto di attività di import/export;
- ai reati per i quali la Legge fa espresso richiamo, per la riconducibilità alla responsabilità ex D. Lgs. 231/01, alla circostanza che il fatto offenda gli interessi dell'Unione Europea, l'Organo Amministrativo ed in relazione ai reati tributari ha ritenuto di tenerne conto e prevederli nel Modello.

A conclusione di questa attività, la Società, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto

necessario procedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Costituendo il modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, 1° co., lett. a) del d.lgs. 231/2001, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del C.d.A. della società CASA CURA MONTANARI SPA. Per modifiche ed integrazioni "sostanziali" si intendono quelle necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o implicanti un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e/o nel sistema sanzionatorio.

2.2 L'identificazione delle aree di rischio: i reati-presupposto

L'identificazione delle attività sensibili e delle relative aree soggette al rischio della commissione di reati, è stata svolta dall'esame della documentazione aziendale, (organigrammi, attività svolte, processi principali, disposizioni organizzative, protocolli, ecc...), e degli Audit con i key officer della struttura aziendale. Dallo svolgimento di tale analisi, è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di **attività cd. sensibili**, nel compimento delle quali si potrebbe cioè eventualmente ipotizzare la commissione di reati.

In particolare, mediante l'individuazione delle attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), il Modello è finalizzato alla:

1. promozione e valorizzazione di una **cultura etica** all'interno dell'azienda, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
2. determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di CASA DI CURA MONTANARI della consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di **sanzioni**, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche **nei confronti dell'azienda**;
3. determinazione della **consapevolezza** che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
4. introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di **analisi delle attività** aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati cd. presupposto indicati dal Decreto;
5. introduzione di **principi di controllo** a cui il sistema organizzativo debba conformarsi, così

- da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati;
6. introduzione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
 7. istituzione dell'**Organismo di Vigilanza** con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

Nel merito dei rischi di commissione reati correlati alle attività aziendali.

Dalla disamina dei processi sensibili di CASA DI CURA MONTANARI è emerso che le attività maggiormente a rischio (sia rischio cd. base, che rischio cd. residuale) risultano essere quelle relative ai reati contro la P.A., i reati in danno del patrimonio della P.A. e, in via gradata, ambiente, sicurezza sul lavoro e dei reati tributari.

In particolare, nel perimetro delle famiglie di reati sopra richiamati, si sono ritenute attività particolarmente sensibili:

- rapporti con la P.A. e con soggetti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, come l'Assessorato regionale della sanità, l'AUSL, l'Ufficio Unico delle Entrate, il Ministero delle Finanze, gli Istituti universitari e l'Ispettorato sul lavoro, l'INPS, l'INAIL e attività di trasmissione di documenti e/o dichiarazioni;
- relazioni istaurate con le Istituzioni, le autorità di vigilanza e gli enti certificatori, il settore con competenza su erogazioni pubbliche e quello sulla gestione degli acquisti, delle consulenze, delle sponsorizzazioni e dei servizi informatici;
- gestione delle attività di natura ispettiva effettuate dalla P.A.;
- gestione delle Cartelle Cliniche, referti e rapporti analitici;
- gestione di ordini e pagamenti;
- redazione e aggiornamento Documento di Valutazione Rischi;
- gestione dei rifiuti speciali.

Attività sensibile a più alto rischio cd. base risulta essere quella che dalla documentazione clinica porta alla compilazione del d.r.g. (Diagnosis Related Group), il quale consiste in un sistema di classificazione omogenea dei pazienti e delle caratteristiche cliniche degli stessi, in modo da descrivere la natura e la complessità dell'assistenza prestata al fine delle risorse impegnate per la loro cura. Il fine del d.r.g. è il rimborso prospettico delle strutture assistenziali accreditate/convenzionate a carico del sistema sanitario nazionale. A fronte della discriminazione reddituale delle patologie, l'attività di corretta diagnosi e di esatta assegnazione del paziente allo

specifico d.r.g. risulta determinante. Pertanto si tratta di attività sensibile che, in assenza di un MOGC adeguato ed effettivo, viene valutata a rischio base elevato, in quanto un errore nell'attribuzione del codice corretto in relazione alle prestazioni erogate, comporta un'alterazione del d.r.g., con la conseguenza di incorrere in irregolarità che, in presenza di determinati requisiti, possono assurgere a fatti di reato, come la truffa aggravata ai danni dello Stato, il falso in atto pubblico e financo l'associazione a delinquere.

Costituiscono attività a rischio base basso quelle concernenti le comunicazioni esterne, la formazione del bilancio, l'impedito controllo, le operazioni sul capitale, l'influenza sull'assemblea.

Si ritiene di rischio base medio-basso l'attività relativa alla predisposizione della documentazione contabile, relativa e correlata all'ambito dei reati tributari.

Tra le attività sensibili a rischio base medio, attualmente vanno ricomprese altresì quelle relative alla caratterizzazione (identificazione e classificazione) ed al trattamento dei rifiuti e le attività correlate alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, dalla quale può derivare un rischio per la salute e l'igiene dei lavoratori.

È stato valutato come residuale il rischio base relativo alle attività sensibili che si collocano nel solco dei reati di falso nummario (art. 25 *bis*), di quelli con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), dei delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis.1*), nonché dei delitti di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*), essendo solo astrattamente ipotizzabile all'interno delle operazioni svolte dalla società CASA CURA MONTANARI SPA.

In ordine ai reati di abusi di mercato (art. 25 *sexies*), frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo (art. 25 *quaterdecies*), contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*) le fattispecie incriminatrici prendono in considerazione fatti che non si attagliano alle attività della società. Si ritiene pertanto che in relazione a tali reati, le attività svolte abbiano un rischio base irrilevante.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle attività di verifica sulla efficacia ed effettività del MOGC, in armonia con gli organi amministrativi, ha il potere di modificare la sopra sintetizzata valutazione del rischio, ovvero individuare eventuali ulteriori attività societarie che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o della modifica delle attività della società, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili.

Posto quanto sopra, a seguito dell'esame delle attività aziendali, assumono peculiare rilievo – all'interno del catalogo dei reati-presupposto – gli ambiti dei **reati contro la P.A.**, reati in danno del

patrimonio della P.A., reati societari, reati ambientali, reati tributari e dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In merito ai primi, la responsabilità della società consegue al configurarsi delle fattispecie di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)¹⁷, di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co 1° n. 1 c.p.); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.); di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)¹⁸; di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)¹⁹; di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); di concussione (art. 317 c.p.); di malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.), di traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)²⁰.

Altresì, la responsabilità della società consegue al configurarsi delle fattispecie di peculato (314 c.p., comma 1), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando tuttavia il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea²¹.

Inoltre, le rilevate peculiarità della società CASA CURA MONTANARI SPA possono individuare zone foriere di illeciti penali relativi a **reati societari**, quali le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), anche in relazione al reato meno grave di cui all'art. 2621-*bis* c.c.; le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, 1° e 3° comma, c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.); la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, 1° e 2° comma, c.c.); l'impedito controllo (art. 2625, 2° c., c.c.); la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)²²; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)²³, l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.)²⁴.

¹⁷ Articolo aggiunto dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁸ Articolo emendato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

¹⁹ Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

²⁰ Articolo inserito dalla L. 3 del 09.01.2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti politici", cd. spazzacorrotti, con estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione all'art 346 *bis* c.p.

²¹ Articoli aggiunti dal D. lgs. 14 luglio 2020, n.75.

²² Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Infine, in punto di reati relativi alla violazione delle **norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** assumono rilievo le fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Su questi il rischio base è considerato medio.

In ordine al rischio base di commissione dei reati contro il **patrimonio**, ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.), autoriciclaggio (648 *ter-1* c.p.) si è ritenuto il rischio come medio-basso.

Si ritiene improbabile, quindi a basso rischio base, la commissione dei reati di cui agli artt. 635 *bis* c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*) e 635 *ter*. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*), del delitto di **razzismo e xenofobia** ex art. 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, (da intendersi riferito all'articolo 604-*bis* del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 21/2018), del reato previsto dall'art. 22, comma 12, T.U.Imm. d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*), delitti in materia di violazione del **diritto di autore** (art. 25 *novies*), Impiego di **cittadini di paesi terzi** il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*).

Per quanto attiene i **reati ambientali**, le attività della società sono sensibili in relazione ai reati di: attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006); falsità nei certificati (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006); attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006); esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006), inquinamento ambientale (art. 452*bis* c.p.), morte o lesione come conseguenza di inquinamento ambientale (art. 452*ter* c.p.), disastro ambientale (art. 452*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452*quinquies* c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452*sexies* c.p.), impedimento del controllo (art. 452*septies* c.p.). Il rischio base è stato rilevato come medio.

Infine, in ordine all'introduzione dei **reati tributari** di cui d.lgs. 74/2000 nell'elenco dei reati presupposto, in attuazione della Direttiva UE 2017/1371, cd. Direttiva PIF, l'attività complessivamente svolta dalla CASA CURA MONTANARI SPA in relazione all'assolvimento dei propri oneri tributari è da qualificarsi a rischio base medio-basso, ovvero a rischio basso in relazione ai reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies*, co. 1*bis*, d.lgs. 231/01, (reati tributari legati ai sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per importo

²³ Articolo aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 con cui è stato modificato l'art. 25 *ter* d.lgs 231/2001, introducendo il reato di cui all'art. 2635 *bis* c.c. nel novero dei reati presupposto.

²⁴ Articolo aggiunto dall'art. 31, l. 28 dicembre 2005, n. 262.

complessivo non inferiore a 10 milioni di euro).

In particolare, sono stati valutati come a rischio base medio-basso i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Una volta individuate ed indagate le attività sensibili, le correlazioni con i reati presupposto e la conseguente individuazione del rischio base, si è in seguito proceduto a verificare le **modalità di gestione di tali attività**, il sistema di controllo previsto per le stesse (le procedure esistenti, la separazione delle funzioni, la documentabilità del controllo), nonché la conformità di quest'ultimo a principi di controllo interno comunemente accolti, quali la trasparenza, la verificabilità e la documentabilità. In questo modo, non solo – come si è detto – si sono individuate le aree soggette a rischio e gli eventuali reati-presupposto, ma si sono potute financo ipotizzare le possibili modalità di realizzazione dei reati, così da prevenirli.

Date le premesse, appare imprescindibile riferire a titolo esemplificativo alcune delle condotte configuranti reato. È infatti l'identificazione dei reati presupposto e delle loro concrete modalità di realizzazione che consente di predisporre un Modello idoneo ad esonerare l'ente da responsabilità e di uniformare i comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di CASA CURA MONTANARI SPA, ivi compresi consulenti e Medici, le società di service, alle regole di condotta indicate nel modello. Attraverso un'analisi concreta della realtà aziendale si possono infatti indicare le procedure che tali soggetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello e al contempo fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 – 25 D.Lgs. 231/01)

In primo luogo, occorre premettere che agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come "ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in

cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, 2° co., d.lgs. 30 maggio 2001, n. 165, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo); Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO; ASL, Enti e Monopoli di Stato, RAI.

L'indagine svolta sulla nozione di P.A. consente di delimitare la categoria delle condotte punibili: nei reati contro la P.A., il bene giuridico protetto dalla norma ed offeso dalla condotta vietata è proprio quello della correttezza, dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., nella quale peraltro si identifica il soggetto passivo del reato. La conseguenza che se ne trae è che non tutte le condotte in astratto conformi a quelle vietate configurano reato, ma solo quelle poste in essere da e/o nei confronti di soggetti definibili come P.A. Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

a-1) Peculato e Peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314, comma 1 e 316 c.p.)

Ai sensi dell'art. 314 c.p., il peculato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio avendo, per ragioni del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa, se ne appropria.

Ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, si giovi dell'errore altrui per ricevere o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, è integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 316 c.p..

Nella società CASA CURA MONTANARI SPA, la fattispecie penale in esame può configurarsi laddove i dipendenti che, in ragione della loro mansione si trovino nella disponibilità di denaro o altra utilità, se ne appropriano utilizzandoli per ragioni private.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, il fatto determina l'applicazione di sanzioni ove determini un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si applica la sanzione fino a duecento quote.

a-2) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 316-bis c.p., è punito chi, avendo ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato Italiano o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee al fine della realizzazione di opere e dello svolgimento di attività di pubblico interesse, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La fattispecie in questione si ritiene configurabile a fronte di un finanziamento regolarmente ottenuto, ma in seguito illecitamente sottratto dagli scopi per i quali esso veniva erogato. Si ritiene che il termine entro il quale la somma può essere utilizzata secondo gli scopi prefissati senza incorrere nella sanzione penale sia ritenuta la scadenza ultima entro la quale avrebbero dovuto essere realizzate le opere per le quali erano stati concessi i finanziamenti pubblici: fino a quando detta scadenza non si sia verificata, l'agente, pur avendo nel frattempo destinato i finanziamenti ad altre finalità, non commette reato, poiché può ancora provvedere alla realizzazione delle opere con i mezzi economici di cui abbia avuto disponibilità (Cass. sez. IV, 8 novembre 2002, n. 40375).

Nella società CASA CURA MONTANARI SPA, la fattispecie penale in esame può configurarsi laddove i dipendenti o apicali cui sia stata affidata la gestione di un finanziamento pubblico utilizzino i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato, (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società).

Si applica la sanzione fino a cinquecento quote. Ove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria applicabile da duecento a seicento quote.

a-3) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Contrariamente alla fattispecie prevista dall'art. 316-*bis* c.p., il delitto si consuma già al momento dell'ottenimento del finanziamento, e non nel momento – successivo – della mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti: in conseguenza, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. A differenza dell'art. 640-*bis* c.p., rispetto al quale è norma residuale, l'agente si limita ad utilizzare o a presentare documenti o dichiarazioni false, mentre non ne è egli stesso l'autore. In via di fatto, potrà essere punito l'Amministratore – e di qui la Società – per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di documentare falsamente l'effettuazione di spese per la realizzazione di opere e l'acquisto di beni ed ottenere così, in ragione di detta condotta, finanziamenti indebiti.

a-4) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Elementi essenziali del reato di concussione sono l'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale, la illiceità della pretesa, l'esercizio di una pressione psichica sul privato. La pressione psichica è realizzata mediante una coazione psicologica che può svolgersi attraverso una condotta di costrizione. La fattispecie in oggetto è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto: il delitto di concussione può configurarsi pure nel caso in cui sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro o altra utilità, quando il comportamento del privato, pur essendo volto a recare vantaggio al p.u., rappresenti non già l'atto iniziale, bensì la mera conseguenza di una situazione coartatrice della volontà del privato; ma il reato di concussione è un reato proprio, poiché soggetto attivo può essere esclusivamente il pubblico ufficiale ed è quindi per questa ragione che può applicarsi solo in via residuale alla società CASA CURA MONTANARI SPA, in quanto l'applicazione della norma presuppone infatti che il dipendente agente possieda la qualifica indicata.

Tanto premesso, emerge evidente la necessità di indagare la definizione di "pubblico ufficiale": solo il compimento del reato di concussione da parte del dipendente che può essere considerato tale comporterà la responsabilità della società.

Ai sensi dell'art. 357, 1° c., c. p., **è considerato pubblico ufficiale** "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non

si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria", in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. La delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di poteri deliberativi, poteri autoritativi, poteri certificativi. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche — sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche — tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (es. i componenti di un Consiglio di Amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997). Appare ragionevole ritenere che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

La definizione della categoria di "**soggetti incaricati di un pubblico servizio**" si rinviene all'art. 358 c. p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un "attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso

due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il pubblico servizio deve essere disciplinato, al pari della pubblica funzione, da norme di diritto pubblico, pur diversificandosene relativamente alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento alla sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; alla presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; all'apporto finanziario da parte dello Stato; all'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

In virtù dell'analisi appena svolta, è allora evidente che l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “pubblico ufficiale” è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle **funzioni affidate al soggetto** le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. In queste ipotesi, un dipendente della società CASA CURA MONTANARI SPA può pertanto realizzare la fattispecie di cui all'art. 317 c.p., allorché, ad esempio, si rende latore di un messaggio concussivo nei confronti di un soggetto terzo.

a-5) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale che - “*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*” - riceva indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. L'attività illecita del pubblico ufficiale può quindi configurarsi in un atto dovuto,

ma anche in un qualsiasi caso in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto (corruzione impropria), come nell'ipotesi del pubblico ufficiale, che velocizzi una pratica di propria competenza; può inoltre concretizzarsi in un'azione contraria ai suoi doveri (corruzione propria), laddove il pubblico ufficiale accetti danaro per garantire l'aggiudicazione di una gara, ovvero ometta un atto legalmente dovuto o lo ritardi. Vale la pena evidenziare che l'accordo corruttivo diretto al condizionamento di un pubblico ufficiale agli interessi di un gruppo economico determinato integra il reato di corruzione propria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio, (G.I.P. Trib. Milano 27 aprile 2004).

A differenza del reato di concussione, ove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. Concretamente, potrebbe darsi l'eventualità che un dirigente offrisse una somma di danaro o altra utilità ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della società, ovvero laddove venissero offerte somme di danaro o altre utilità per agevolare e velocizzare la conclusione di contratti di compravendita tra privati proponenti ed ente di appartenenza.

Si applica la sanzione fino a duecento quote.

a-6) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie in esame configura un'ipotesi di "forma anticipata" di tutela del medesimo bene protetto dal delitto di corruzione: l'interesse al generale funzionamento e al prestigio della p.a., con particolare riferimento alla probità e alla legittimità dei pubblici poteri.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ad integrare gli estremi del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, purché caratterizzate da adeguata serietà ed in grado di turbare il libero determinarsi del p.u., in modo che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa (Cass. sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21095). In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato e idoneo a commettere il reato di corruzione, questo non si realizza perché il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato potrebbe configurarsi laddove un dipendente di CASA CURA MONTANARI SPA prospettasse al p.u. lo scambio illecito – prescindendosi peraltro dalla specificazione da parte del soggetto agente della quantificazione della somma di denaro – con conseguente rifiuto da parte del

pubblico ufficiale.

a-7) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso o di danneggiare la controparte, un dipendente corrompa un pubblico ufficiale (un magistrato, un cancelliere od altro funzionario).

L'ipotesi concreta potrebbe essere quella del dipendente della CASA CURA MONTANARI SPA che versi danaro ad un cancelliere del tribunale affinché accetti, pur fuori termine, memorie o produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

a-8) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Questo reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria posizione o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, per sé o per altri, danaro o altra utilità.

L'induzione in esame, si concretizza in qualsiasi comportamento che sia caratterizzato da un abuso dei poteri tale da esercitare una pressione psicologica sulla "vittima".

a-9) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Commette il reato di abuso d'ufficio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Tale fattispecie di reato assume rilevanza, con riferimento al d.lgs. 231/2001, ove l'abuso d'ufficio venga commesso in danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si applica la sanzione fino a duecento quote.

a-10) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Il delitto sanziona chiunque "fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o

asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”.

In particolare, la nuova fattispecie di delitto:

- i. rende punibile l'acquirente dell'influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente);
- ii. elimina la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio o a omettere o ritardare un atto dell'ufficio. In questo modo, diventa penalmente rilevante anche l'esercizio di un'influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell'ufficio. È comunque prevista una pena più grave nel caso in cui la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
- iii. prevede quale contropartita della mediazione illecita il «denaro o altra utilità», mentre nell'attuale formulazione l'art. 346 *bis* c.p. parla esclusivamente di «denaro o altro vantaggio patrimoniale»;
- iv. inasprisce la pena dalla reclusione da uno a tre anni a quella, sempre della reclusione, da uno a quattro anni e sei mesi.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 346 *bis* c.p., ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 231/2001, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

In merito all'analisi del rischio di commissione di reato per la società CASA CURA MONTANARI SPA si osserva come il reato *de quo* si colloca nella medesima posizione degli altri reati previsti dall'art. 25 d.lgs. 231/2001, e pertanto -ai fini del *risk management* specifico- si ritengono efficaci ed effettivi tutti i protocolli già previsti ed adottati per i reati contro la P.A.

a-11) Frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

L'articolo 356 c.p., rubricato “frode nelle pubbliche forniture”, è stato di recente inserito nel corpo dell'art. 24 del d.lgs. n. 231/01 dal d.lgs. 75/2020.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commette il reato di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture). Il reato, attese le attività poste in essere dalla società, appare di rara configurabilità.

È punito con sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.

a-12) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° c., n. 1, c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e da tale errore l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. si distingue rispetto a quella di cui all'art. 316 *ter* c.p.: la prima richiede, infatti, un vero e proprio errore da parte del soggetto destinatario dell'inganno e un artificio e un raggirio per porlo in essere. Il mero silenzio – si ritiene – non è idoneo a configurare la truffa, se non è accompagnato ad uno specifico obbligo giuridico di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata (Cass. sent. 10231/06). Il concetto di interesse o vantaggio dell'ente si ritiene sussistente pure quando, a seguito dell'iniziale accredito a favore della società delle somme erogate dalla p.a., tali somme vengano distratte sui conti personali dell'Amministratore (Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005).

Nella realtà fattuale della società CASA CURA MONTANARI SPA, il reato in esame potrebbe configurarsi, in via di ipotesi, nella predisposizione di documenti, laddove il dipendente fornisse alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere maggiori rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale e dalla Regione. Il caso specifico potrebbe verificarsi con l'alterazione del d.r.g., attribuendo dei codici diversi rispetto alle prestazioni sanitarie erogate.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, che in caso di profitto conseguito di rilevante entità viene determinata da duecento a seicento quote.

a-13) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni analoghe, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Dal punto di vista oggettivo del reato, è pertanto richiesta la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, ma rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è necessaria la sussistenza di un elemento specializzante, rappresentato dai contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si tratta, quindi, di erogazioni destinate alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendo quindi escluse

le indennità di natura previdenziale o assistenziale

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è punita ex art. 640 *bis* c.p., laddove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi. Il reato si consuma all'atto dell'effettiva percezione delle erogazioni: allorquando queste vengano effettuate in più rate, si realizza un'ipotesi di consumazione prolungata, che si esaurisce con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento (Cass., Sez III, 9 novembre 2006).

Tale fattispecie può realizzarsi in capo alla società CASA CURA MONTANARI SPA nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta da parte delle autorità proposte; con ciò procurando finanziamenti o contributi pubblici, secondo la definizione sopra riferita.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, che in caso di profitto conseguito di rilevante entità viene determinata da duecento a seicento quote.

a-14) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione – dalla registrazione o memorizzazione su supporti adeguati di dati, per mezzo di impulsi elettronici (Cass., Sez. VI, 4/10/99, n. 3067).

Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo alla società CASA CURA MONTANARI SPA, in via esemplificativa, laddove una volta ottenuto un finanziamento un dipendente della società CASA CURA MONTANARI SPA violasse il sistema informatico della p.a. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, che in caso di profitto conseguito di rilevante entità viene determinata da duecento a seicento quote.

Le **attività aziendali ritenute a rischio** per i sopraindicati reati sono:

1. Fatturazione
2. Erogazione di incentivi ovvero sistemi premianti in favore di dipendenti o collaboratori
3. Istruzione, presentazione e gestione/monitoraggio di finanziamenti
4. Redazione e verifica di cartelle cliniche, DRG, SDO.

5. Gestione e accesso alla rete informatica
6. Gestione ordini e pagamenti
7. Rapporti con Asl, Regione e altri enti pubblici
8. Rapporti con case farmaceutiche
9. Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza
10. Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza
11. Accettazione e dimissione pazienti
12. Trasmissione di documenti e/o dichiarazione alla PA
13. Controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari
14. Emissione di documenti, certificati, cartelle cliniche, referti e rapporti analitici

Fatta sempre salva l'elencazione puntuale degli **obblighi e dei doveri di cui al paragrafo 2.4** del presente Modello Organizzativo, (pp. 74-86), di seguito si sintetizza un dettaglio delle attività sensibili e dei principali doveri comportamentali correlati.

a 15) - Fatturazione

La fatturazione è gestita da un software, ed avviene in modo automatico sulla base delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), i cui dati sono inseriti nel computer al momento della dimissione dalla Responsabile Contabilità Ricoveri (RCR).

Per quanto attiene alle prestazioni ambulatoriali, invece, la fatturazione viene realizzata dall'Addetta alla gestione del flusso ASA sulla base dei dati registrati in fase di accettazione del paziente.

In tutti i casi è vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

a 16) - Erogazione di incentivi ovvero sistemi premianti in favore di dipendenti o collaboratori

Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale fra A.I.O.P. (per personale medico e non medico), non è consentito al Consiglio di Amministrazione e agli organi di direzione della casa di cura, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'OdV, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, benefits o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente

difficile.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contemplici *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa.

a 17) - Istruzione, presentazione e gestione/monitoraggio di finanziamenti

In materia di finanziamenti pubblici della casa di cura, chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto dei principi di probità, correttezza e trasparenza, nonché nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

Il Consiglio di Amministrazione individua almeno un soggetto deputato ad intrattenere rapporti e a collaborare con l'Ente di Formazione formalmente incaricato dalla casa di cura per la gestione ed istruzione della pratica di finanziamento (anche mediante espressa previsione in tal senso all'interno del cd. mansionario); ove richiesto, la pratica viene presentata al Consiglio di Amministrazione quale organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione della stessa. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Consiglio d'Amministrazione deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione al Consiglio d'Amministrazione e all'OdV mediante di canali informativi previsti dal presente Modello (paragrafo *sub* 2.5.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza).

a 18) - Redazione e verifica di cartelle cliniche, DRG, SDO

I soggetti che all'interno della casa di cura sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

E' altresì vietato a chiunque l'alterazione delle cartelle cliniche, mediante aggiunte e/o cancellature in un momento successivo a quello nel quale vengono redatte. Il Direttore Sanitario è tenuto al controllo della completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di un medico o di un addetto dell'Ufficio Ricoveri che presti la propria opera all'interno della struttura.

a 19) - Gestione e accesso alla rete informatica

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore.

a 20) - Gestione ordini e pagamenti

Il Consiglio di Amministrazione deve autorizzare con apposita delega determinati soggetti ad effettuare le disposizioni di pagamento. Tutti i pagamenti dovranno in ogni caso essere realizzati a fronte di impegni di spesa formalizzati per iscritto (es. contratti, ordini, lettere di incarico, ecc.). I pagamenti sprovvisti di adeguata documentazione giustificativa si considerano non autorizzati.

a 21) - Rapporti con Asl, Regione e altri enti pubblici

Spetta disgiuntamente ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione tenere i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asl, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la casa di cura venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale il Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'OdV.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle UE, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

E' altresì vietato a tutti coloro che svolgono la propria attività nella CASA DI CURA MONTANARI SPA di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con l'Istituzione sanitaria e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali la casa di cura abbia stabilmente rapporti, devono essere corredate da apposita consulenza di professionisti

esterni che ne garantisca le condizioni di mercato.

a 22) - Rapporti con case farmaceutiche

È vietato al personale medico in organico nella casa di cura di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti della casa di cura, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'OdV o di oggetti promozionali di tenue valore.

È consentito alla casa di cura, previo parere dell'OdV, di ottenere o ricevere sponsorizzazioni per la realizzazione o la partecipazione a iniziative formative in ambito socio-sanitario.

a 23) - Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza

È vietata alla CASA DI CURA MONTANARI l'assunzione, o il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti di cui al punto sub 7), ovvero di ex impiegati della Pubblica Amministrazione, ivi compresa l'UE, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la casa di cura. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la casa di cura.

In fase di selezione del personale e di conferimento di incarichi di consulenza dovrà, inoltre, essere verificata (ed opportunamente valutata) l'esistenza di legami di parentela tra i candidati e funzionari pubblici potenzialmente forieri di conflitto di interessi.

a 24) - Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale. A tal fine la casa di cura ha già adottato una procedura organizzativa interna per la qualificazione dei fornitori, con la quale viene effettuata:

- Una valutazione preventiva del fornitore per il suo inserimento nell'Albo fornitori;
- Una valutazione dell'andamento del prodotto/servizio offerto dal fornitore alla casa di cura.

Nella lettera informativa che verrà consegnata ai fornitori a seguito dell'adozione del Modello, dovrà essere specificato che il MOG, in uno ai protocolli ivi richiamati, è da ritenersi vincolante per tutti i fornitori; pertanto l'inosservanza, nonché l'elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione,

comporteranno l'esclusione dall'Albo dei Fornitori Qualificati e la risoluzione del rapporto.

a 25) - Accettazione e dimissione pazienti

La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la casa di cura, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

a 26) - Trasmissione di documenti e/o dichiarazione alla PA

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

Tutte le comunicazioni dirette alla Pubblica Amministrazione, in special modo se aventi efficacia probatoria, debbono essere trasmesse con sistemi che ne garantiscano la tracciabilità ed opportunamente archiviate.

Qualora l'invio di dati informatici alla Pubblica Amministrazione avvenga mediante criptazione ed autenticazione con firma digitale (conforme alla normativa vigente), il titolare della firma digitale, ove essa venga utilizzata operativamente da un suo incaricato, sorveglia che l'uso sia conforme alle istruzioni fornite, anche mediante riscontri documentali sottoscritti fisicamente.

Il responsabile dell'invio di dati in forma informatica alla PA ed il titolare della firma digitale devono informare immediatamente l'Organismo di vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e di ogni anomalia significativa riscontrata.

a 27) - Controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari

In caso di controlli, ispezioni, accertamenti da parte delle Autorità di Vigilanza o di funzionari pubblici, l'addetto alla portineria informa immediatamente gli Amministratori ed il Direttore Sanitario e le eventuali funzioni aziendali potenzialmente coinvolte, (es. Ufficio Amministrazione nel caso di ispezione della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri; Direttore Sanitario in caso di ispettori AUSL).

Al ricevimento del/dei funzionari pubblici provvedono gli Amministratori ed il responsabile dell'area interessata alla verifica/controllo, in modo che siano sempre presenti almeno due persone,

possibilmente appartenenti ad aree aziendali diverse.

È espressamente vietato ai soggetti non autorizzati qualunque interlocuzione di carattere informale con i Pubblici Ufficiali ovvero soggetti incaricati di pubblico servizio.

Durante lo svolgimento del controllo/ispezione/accertamento, i referenti aziendali presenti, provvedono, con l'assistenza di eventuali altre funzioni aziendali interessate, a collaborare con i rappresentanti dell'Autorità procedente.

La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti. Di ogni documentazione o informazione fornita viene data evidenza scritta nel verbale predisposto dai funzionari pubblici o, in sua mancanza, in un documento ad uso interno.

Al termine della visita ispettiva o di controllo viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti relative alla visita. Nel caso il verbale sia rilasciato dal funzionario pubblico, i responsabili aziendali coinvolti trasmettono copia del verbale all'Organismo di Vigilanza.

Ove il funzionario pubblico non provveda al rilascio del verbale, i responsabili aziendali presenti provvedono a compilare una relazione ad uso interno, indicando tutte le informazioni rilevanti e veritiere relative alla visita, la documentazione richiesta ed esibita o da esibire, le ispezioni ai luoghi, le informazioni richieste e fornite o che ci si è riservati di fornire. Detto verbale viene sottoscritto dai responsabili aziendali presenti (che devono essere almeno due) e trasmesso per conoscenza all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la visita ispettiva e di controllo si concluda con ulteriori richieste, i responsabili che hanno sottoscritto il verbale provvedono a informare tempestivamente le altre funzioni aziendali coinvolte al fine di agevolare le attività di collaborazione. In caso di contestazioni o prescrizioni, viene data tempestiva informazione anche all'OdV.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli eventuali consulenti e/o collaboratori esterni coinvolti nell'attività oggetto di indagine/verifica.

a 28) - Emissione di documenti, certificati, cartelle cliniche, referti e rapporti analitici

Il rilascio di documenti, certificati, cartelle cliniche, referti e rapporti analitici pone gli operatori della casa di cura nella posizione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La gestione degli adempimenti connessi all'emissione di simili documenti, pertanto, deve essere improntata alla massima diligenza e perizia professionale, nonché al rispetto di tutte le norme e gli standard cogenti applicabili.

B) REATI SOCIETARI

b-1) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 9 della L. 27 maggio 2015 n. 69 riformula l'articolo 2621 del codice civile sul falso in bilancio in società non quotate.

Esso prevede che le false comunicazioni sociali, sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Nulla cambia in relazione ai soggetti in capo ai quali la responsabilità è ascritta, amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori.

Nel nuovo articolo 2621 c.c., la condotta illecita consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; per il reato è confermata la procedibilità d'ufficio (salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità).

Nella terminologia di "fatti materiali", rientrano anche le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano alcune voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura.

Oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, le comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci.

In via di mera ipotesi ed a titolo esemplificativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società CASA DI CURA MONTANARI SPA potrebbe ignorare l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c. c.). La sanzione pecuniaria è da duecento a quattrocento

quote.

b-2) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La sanzione pecuniaria è da cento a duecento quote

b-3) False comunicazioni sociali delle società quotate. Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Tale ipotesi di reato non è allo stato attuale ipotizzabile in CASA CURA MONTANARI SPA.

La sanzione pecuniaria è da quattrocento a seicento quote.

b-4) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Tale ipotesi di reato non è allo stato attuale ipotizzabile in CASA CURA MONTANARI SPA.

b-5) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione. Art. 2624 c.c.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Trattandosi di reato proprio, soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione. Pertanto tale reato non è configurabile direttamente in capo alla società CASA CURA MONTANARI SPA. Tuttavia, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società CASA CURA MONTANARI SPA e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato commesso dal soggetto titolare della qualifica richiesta dalla norma. Infatti, ai sensi dell'art. 110 c.p., è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione ovvero abbiano comunque contribuito materialmente alla commissione del reato da parte dell'*intraneus*. Potrebbe pertanto accadere che un funzionario della società collaborasse con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una situazione economica, patrimoniale e finanziaria tesa ad evitare un forte deprezzamento nel valore del titolo della società CASA CURA MONTANARI SPA. La sanzione pecuniaria è da duecento a duecentosessanta quote.

b-6) Impedito controllo. Art. 2625 c.c.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi all'interno della società CASA CURA MONTANARI SPA, laddove un suo funzionario rifiutasse di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero dei crediti. La sanzione pecuniaria è da duecento a trecentosessanta quote.

b-7) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie si realizza laddove venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

vengano sottoscritte reciprocamente azioni; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società CASA CURA MONTANARI SPA. La sanzione pecuniaria è da duecento a trecentosessanta quote.

b-8) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica di indebita restituzione dei conferimenti prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla società CASA CURA MONTANARI SPA, laddove, a titolo di esempio, l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la compensazione di un credito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento. La sanzione pecuniaria è da duecento a trecentosessanta quote.

b-9) Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione degli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Occorre evidenziare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

In via di ipotesi, tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA, laddove l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale. La sanzione pecuniaria è da duecento a trecentosessanta quote. La sanzione pecuniaria è da duecento a trecentosessanta quote.

b-10) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato in esame si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della

società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

L'organo amministrativo potrebbe in ipotesi procedere all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale ed il configurarsi della fattispecie penale in oggetto. La sanzione pecuniaria è da duecento a trecentosessanta quote.

b-11) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA. La sanzione pecuniaria è da trecento a seicentosessanta quote.

b-12) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, non può configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA .

b-13) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta del reato di illecita influenza sull'assemblea prevede che, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA, allorché il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante di uno o più soci, predisponga e produca nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto. La sanzione

pecuniaria è da trecento a seicentosessanta quote.

b-14) Aggiotaggio. Art. 2637 c.c.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, non può configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA.

b-15) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione – nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato si configura, a titolo di esempio, laddove il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ometta di comunicare alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di vigilanza stessa. Tale ipotesi di reato, allo stato attuale può configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA .

b-16) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie delittuosa identifica due tipi di soggetti attivi del reato: i cosiddetti soggetti in posizione apicale (*"amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società"*) allorquando a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla Società cui appartiene; nonché coloro che siano sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto. La sanzione pecuniaria è da quattrocento a seicento quote.

b-17) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

La norma in esame anticipa la soglia di punibilità delle condotte previste dal precedente art. 2635 c.c.. In particolare, si sanziona chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. In tali casi, qualora l'offerta o la

promessa non sia accettata, il soggetto soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

L'art. 25-ter, comma s-bis) d.lgs. 231/2001 prevede che per il delitto di istigazione alla corruzione tra privati si applichi la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicheranno altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001.

L'art. 25-ter, 3 comma d.lgs. 231/2001 dispone altresì che Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Fatta sempre salva l'elencazione puntuale degli **obblighi e dei doveri di cui al paragrafo 2.4** del presente Modello Organizzativo, (pp. 74-86), di seguito si sintetizza un dettaglio delle attività sensibili e dei principali doveri comportamentali correlati.

Le **attività aziendali ritenute a rischio** per i sopraindicati reati sono:

1. Societaria
2. Redazione dei documenti contabili
3. Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza
4. Disposizione del patrimonio sociale
5. Operazioni su strumenti finanziari non quotati
6. Deliberazioni assembleari
7. Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti privati
8. Gestione omaggi, regalie ed erogazioni liberali

b 18) - Societaria

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività societaria, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

b 19) - Redazione dei documenti contabili

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti di cui al punto sub 1) devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. La CASA DI CURA MONTANARI SPA si impegna a sottoscrivere una lettera di incarico con uno studio commerciale e/o professionale per assicurarsi adeguata assistenza contabile, fiscale e tributaria; i soggetti di cui al punto sub 1) dovranno rivolgersi in via continuativa allo studio commerciale/professionale per un costante aggiornamento in ordine a tali problematiche.

La bozza di bilancio e la relativa nota integrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, deve pervenire all' OdV anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei soci per l'approvazione; l'OdV può chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti dovrà inoltre, in corso di esercizio, informare l'Organismo di vigilanza sui risultati delle verifiche effettuate.

b 20) - Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione, nei rapporti con l'Assemblea e con i soci, deve, garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo. Nessun ostacolo dovrà essere frapposto all'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione; allo stesso modo nessun ostacolo dovrà essere frapposto all'attività dell'OdV. Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti e l'Organismo di vigilanza sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti societari che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo. Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. Tale previsione si estende anche a quelle Autorità di natura privata (società di certificazione del bilancio, banche, assicurazioni) che realizzano di fatto attività di vigilanza, classificazione, rating, ecc., anche a beneficio di istituzioni pubbliche, ed il cui mancato o non corretto operato possa cagionare un vantaggio alla società.

b 21) - Disposizione del patrimonio sociale

Gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della società non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'OdV.

b 22) - Operazioni su strumenti finanziari non quotati e notizie price sensitive

È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari non quotati.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della casa di cura, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

b 23) - Deliberazioni assembleari

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

b 24) - Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti privati

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale. I contratti stipulati con società esterne devono contenere specifiche

clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all'oggetto dell'incarico, alla effettuazione della prestazione e/o all'erogazione di beni e servizi.

La casa di cura dovrà procedere ad un'adeguata identificazione e qualificazione dei soggetti con i quali stipula contratti, garantendo una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali (es. affidabilità economico-patrimoniale), nonché la verifica di eventuali procedimenti inerenti uno o più reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 a carico dei soggetti qualificandi.

A tal fine la casa di cura deve individuare un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto e dell'attività di selezione, valutazione e monitoraggio delle controparti contrattuali.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

b 25) - Gestione omaggi, regalie ed erogazioni liberali

La casa di cura non ammette erogazioni liberali o dazioni di denaro a partiti politici, loro rappresentanti e candidati.

Sono ammesse esclusivamente forme di sponsorizzazione e/o patrocinio dirette a Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini, nonché ad eventi di alto rilievo, riguardanti i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte. Qualora il personale, i collaboratori, gli amministratori, i soci, e qualsiasi soggetto esterno riceva, nell'ambito delle attività svolte all'interno della casa di cura, omaggi o regalie non aventi natura simbolica o valore trascurabile, dovrà informare il diretto superiore e l'OdV, per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento.

Parimenti, non è ammessa l'elargizione di omaggi e regalie a soggetti terzi che esulino dai normali rapporti di cortesia commerciale e/o istituzionale, e che non presentino un valore simbolico. A questo proposito la casa di cura istituisce un elenco dei destinatari di omaggi e regalie, approvato dalla Direzione Amministrativa della società, e definisce un budget massimo annuale per l'individuazione degli omaggi, che comunque non potranno superare il valore massimo forfetario di Euro 150,00 a destinatario.

C) REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'introduzione di tale categoria di reati-presupposto immette la responsabilità dell'ente sui binari dell'imputazione colposa: anteriormente all'art. 25 *septies*, tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa). La nuova norma amplia in maniera considerevole la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un modello organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.). La norma afferma la responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Che la salute e la sicurezza costituiscano beni cardine, di valore prioritario rispetto ad ogni altro valore ed interesse, lo si deduce chiaramente dagli artt. 32, 35, 38, 2° c., 41 Cost., secondo i quali rispettivamente "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"; "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"; "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Tali norme fungono da parametri cui uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle norme generali e speciali dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, oggi contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, nonché nel Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008.

Infatti, prima che tale decreto intervenisse per disciplinare la materia, numerose erano le disposizioni che, nel nostro ordinamento, valevano a tutelare l'integrità fisica e la personalità del datore di lavoro. Tra queste si ricordano:

- le disposizioni volte a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. 20, ss. I. 1968/833).
- l'imposizione all'imprenditore di un rigoroso dovere di garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene sui luoghi di lavoro, ex art. 2087 c.c., che si pone come condizione essenziale del legittimo

svolgersi dell'attività economica privata. Infatti, stante la difficoltà di individuare tutti i possibili rischi da fronteggiare e quindi adottare legislativamente i conseguenti rimedi, il legislatore italiano a lungo ha optato per un meccanismo di tutela realizzato attraverso norme di chiusura, che non imponessero adempimenti determinati ma fissassero gli obiettivi di tutela, lasciando libero l'obbligato nella scelta delle misure da adottare, ferma la sua responsabilità nel caso in cui si rivelassero inadeguate. Purtroppo, la predisposizione di obblighi generici ha fatto sì che essi rimanessero di fatto inattuati, con conseguenze negative in punto al numero altissimo di infortuni e malattie professionali, nonché di condanne di imprenditori e responsabili a causa del verificarsi dell'evento dannoso.

- l'attribuzione ai lavoratori di un potere di controllo e di prevenzione delle misure idonee a garantire la loro salute ed integrità fisica (art. 9, l. 30 maggio 1970, n. 300).

- numerosi decreti presidenziali risalenti agli anni Cinquanta, i quali costituiscono la formazione generale concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro con riferimento alla generalità delle attività produttive e che restano in vigore solo in quanto non specificamente abrogati e modificati dal d. lgs. 626/94 (d.p.r. 27 aprile 1955, n. 51; recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative per situazioni di elevata pericolosità; d.p.r. 19 marzo 1956, n. 303, recante norma per l'igiene sul lavoro). Agli stessi anni risalgono inoltre norme a carattere speciale, riguardanti aree più specialistiche e circoscritte.

- d.p.r. 27 aprile 1955, 547 e successive integrazioni. Tale testo normativo contiene norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, specificamente in tema di motori, trasmissioni, ingranaggi, mole abrasive, presse, cesoie, forni, impianti di illuminazione.

- d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. Tale normativa attua numerose Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Essa ha rappresentato e rappresenta tuttora una novità, in quanto è volta a formare un sistema di protezione dell'integrità fisica del lavoratore non indotto dall'alto, ma ispirato al principio dell'autotutela e della prevenzione. Il d.lgs. 626/1994 è stato emanato in attuazione della Direttiva quadro del Consiglio 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente genericamente la sicurezza sul luogo di lavoro e di altre numerose direttive.

- artt. 437 e 451 c.p., i quali concorrono a rafforzare la disciplina speciale.

Dal quadro di riferimento evidenziato, emerge che sul datore di lavoro incombono numerosi obblighi, dovendo lo stesso adottare le misure di sicurezza richieste non solo dalle caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori; egli inoltre non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti dalle norme speciali, ma ogni ulteriore

misura di sicurezza richiesta dall'evoluzione tecnologica, ragion per cui occorrerà un'attenta opera di aggiornamento delle misure preventive riguardanti al settore di riferimento.

Prima di esaminare le ipotesi di reato concretamente ipotizzabili all'interno dell'ente, deve ricordarsi che, anche per i relativi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto esclusivamente qualora gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Saranno pertanto integrati tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempi: in queste circostanze, infatti, può dirsi che l'ente trae un vantaggio o ha interesse a non impiegare risorse economiche.

c-1) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma mira a punire la violazione di una norma cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 43 c.p., "il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline". Il criterio della imputazione della responsabilità a titolo di colpa, pertanto, punisce la prevedibilità dell'evento dannoso, la possibilità vale a dire che il soggetto si rappresenti alla mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione. Il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sull'esperienza, il quale accerta che ad una certa condotta segue sempre e non eccezionalmente un determinato evento. Al soggetto agente si rimprovera, quindi, di non aver adottato quell'azione che un uomo cosciente ed avveduto avrebbe di certo posto in essere.

In tema di attività pericolose consentite, la diligenza e la perizia devono essere maggiori, così da costituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Per questo, la legge pone numerose e specifiche norme a tutela della sicurezza dei lavoratori: l'inosservanza di queste regole fonda la responsabilità dell'agente; ciò perché la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, il quale mira proprio ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In via di fatto, può ipotizzarsi in numerosi casi la responsabilità dell'ente nel caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: può prospettare l'ipotesi di assenza di dispositivi di protezione, di movimentazione dei carichi non conforme alle prescrizioni normative, di mancanza di protezione da agenti cancerogeni. Ai fini della responsabilità, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso. Il legame suddetto è presente quando l'evento dannoso rientra proprio tra quelli che le regole legislative poste a salvaguardia della salute del lavoratore miravano a scongiurare, e quando esiste

la certezza processuale che l'evento dannoso è stato causato dalla violazione. Come suddetto, rilevano in questa materia le nuove conoscenze tecniche e scientifiche intervenute, ragion per cui la circostanza che la condotta anti-doverosa al momento della realizzazione non rientrava tra quelle conosciute come cause del danno non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, laddove il comportamento richiesto dalla norma e non tenuto avrebbe scongiurato anche la lesione in concreto effettuata nonché laddove, a prescindere dalle specifiche cautele legislativamente richieste, il dovere di generale protezione del lavoratore imponeva al datore un onere di aggiornamento e di adozione della misura in concreto assente.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA.

Ove l'omicidio sia causalmente determinato dalla violazione dell'art. 55 d.lgs. 81/08 si applica una sanzione pecuniaria fino a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente articolo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In caso di omicidio determinato dalla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote, non superiore a 500. In questo caso l'interdizione avrà durata non inferiore a tre mesi, non superiore ad un anno.

c-2) Lesioni colpose (art. 590, 3° comma, c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 590, 3° c., c.p., cui l'art. 25 *septies* – punisce la condotta di chi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona una lesione grave o gravissima al bene dell'integrità fisico-psichica della persona.

Nel caso di lesione grave, dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, se la persona offesa è una donna incinta, l'acceleramento del parto. Nell'ipotesi di lesione gravissima, dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, ovvero la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare (o l'aborto, se la persona offesa è una donna), ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata o circoscritta, che importi un processo di reintegrazione sia pure di

breve durata. La lesione può causare altresì una malattia nella mente: si intende per tale ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria; non si fa riferimento quindi solo all'offuscamento o al disordine totale o parziale, ma anche all'indebolimento, all'eccitamento, alla depressione, o all'inerzia nell'attività psichica, con effetto anche breve.

A livello di fattispecie concreta, sussisterà la responsabilità dell'ente laddove dalla violazione dei requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature di lavoro derivino al lavoratore lesioni nel senso sopra riferito, o ancora laddove – in via esemplificativa – il lavoratore non venga allontanato dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari anche attinenti alla sua persona, e da tale esposizione gli derivi una malattia.

Tale ipotesi di reato, allo stato attuale, potrebbe configurarsi in capo a CASA CURA MONTANARI SPA. Si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. In questo caso l'interdizione avrà durata non superiore a sei mesi.

Fatta sempre salva l'elencazione puntuale degli **obblighi e dei doveri di cui al paragrafo 2.4** del presente Modello Organizzativo, (pp. 74-86), di seguito si sintetizza un dettaglio delle attività sensibili e dei principali doveri comportamentali correlati.

Le **attività aziendali ritenute a rischio** per i sopraindicati reati sono:

1. Organizzazione aziendale
2. Redazione Documento di valutazione rischi
3. Informazione
4. Formazione
5. Sorveglianza sanitaria
6. Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
7. Protezione individuale

C 3)- Organizzazione aziendale

Nello svolgimento della propria attività, la casa di cura deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verificano fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla casa di cura.

Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. È compito del Consiglio di Amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

C 4) - Redazione Documento di valutazione rischi

Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

L'esercizio del controllo tecnico-operativo in materia di sicurezza rimane esclusivamente riservato al responsabile del servizio di prevenzione e protezione in quanto in possesso della competenza necessaria e della relativa responsabilità; all'OdV compete il controllo sull'osservanza delle procedure e degli adempimenti indicati nel modello organizzativo.

C 5) - Informazione

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della casa di cura, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

C 6) - Formazione

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta.

La documentazione deve essere inviata annualmente all'OdV.

C 7) - Sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art.41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il

soggetto da questi delegato, e l'OdV affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

C 8) - Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di Protezione individuale

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.lgs. n. 81 del 2008.

Tutti coloro che in base al Documento di Valutazione dei Rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

D) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO

Il d.lgs. 231/2007 introduce per qualsiasi tipologia di società la possibilità di essere ritenuta responsabile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Inizialmente i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano invece rilevanti esclusivamente se realizzati transnazionalmente.

d-1) Ricettazione (art. 648 c.p.)

La condotta di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere, occultare – fuori dai casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto – denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi, nel far acquistare, ricevere od occultare tali utilità. In tal modo il legislatore intende evitare che qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti ed inoltre intende limitare all'origine le attività delittuose. Poiché l'elemento oggettivo del reato di ricettazione comprende quindi una molteplicità di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto che la ricettazione presuppone, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 648 c.p. colui che si intromette nella catena delle possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass. Pen. sez. II, 16 giugno 2003). L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico: l'autore agisce, cioè, al fine specifico di procurare a sé o ad altri

un profitto. Non occorre che tale fine specifico si realizzi, essendo tuttavia necessario che l'agente agisca avendo specificamente di mira tale finalità.

In giurisprudenza, è stata ritenuta la sussistenza degli estremi di cui all'art. 648 c.p. la condotta consistente nel commercio illecito di sostanze dopanti (Cass. Pen., sez. III, 27 febbraio 2007) e di farmaci contraffatti – nel caso in cui non contengano gli stessi principi attivi dei farmaci autentici o li contengano ma in dosi e proporzioni differenti o ancora siano esattamente identici agli originali e producano perciò un danno se non alla salute comunque economico per molti settori dell'industria – o non contraffatti, ma rimborsati due volte grazie all'utilizzo irregolare di ricette (Cass. Pen., sez. II, 27 giugno 2004).

L'ipotesi del reato di ricettazione potrebbe configurarsi in capo alla società CASA CURA MONTANARI SPA.

d-2) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Integra gli estremi del reato di riciclaggio la condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero quella di compimento di altre operazioni attraverso le quali venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità. Contrariamente al reato di ricettazione, quello di riciclaggio ammette la sussistenza del dolo generico: l'agente è punito in quanto consapevole della provenienza illecita delle utilità e, nonostante tale consapevolezza, manifesti la volontà di compiere l'attività di trasferimento, sostituzione o di ostacolo. Sotto il profilo materiale del reato, l'art. 648 bis c.p. si distingue dall'art. 648 c.p., in quanto il primo necessita della idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: tale idoneità costituisce elemento specializzante del reato di riciclaggio, non risultando sufficiente per il configurarsi di tale reato la semplice ricezione di denaro o altre utilità.

In via di ipotesi, la configurabilità del reato potrebbe ammettersi a fronte di una condotta della società CASA CURA MONTANARI SPA, tale per cui essa utilizzi denaro "sporco", conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato.

d-3) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

L'art. 648 ter c.p. prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso del reato nonché fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Posto che presupposto comune degli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di altre utilità, le fattispecie

si distinguono in quanto, sotto il profilo soggettivo, la prima richiede oltre alla consapevolezza della provenienza illecita – consapevolezza richiesta altresì per le altre condotte – una finalità di profitto, mentre le altre necessitano della specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, per l'art. 648 *ter* c.p., che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (Cass, sez. IV, 23 marzo 2000).

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la società CASA CURA MONTANARI SPA, commetta il reato in esame, laddove l'impiego del danaro ricavato da delitto abbia come scopo quello di far perdere le tracce relative alla provenienza illecita e tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

d-4) Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)

Secondo l'art 3 della legge 186/2014, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, commette reato di autoriciclaggio chi ricicla in prima persona, cioè impiega, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio viene quindi incluso nel catalogo dei reati presupposti dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità d'impresa; nel caso di reimpiego all'interno di un'attività imprenditoriale dei proventi dei reati commessi dall'azienda nell'interesse o a vantaggio della stessa, la società potrà essere ritenuta responsabile, ai sensi dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001.

L'introduzione di questo nuovo reato nel panorama legislativo italiano ha creato le condizioni per una forte correlazione con il già esistente reato tributario; basti pensare infatti che quest'ultimo, per sua natura, normalmente genera un vantaggio economico, ottenuto in genere da evasioni fiscali, condotte illecite, dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli portano a un risparmio d'imposta o a dei proventi che sono solitamente reinvestiti direttamente in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, creando le condizioni per la commissione dei due reati, con una sola azione.

Questa correlazione può decadere solamente nel momento in cui si dimostra che l'intenzione ad ostacolare l'identificazione della provenienza di denaro derivante da reato tributario, non esiste, poiché l'impiego di denaro ottenuto da illeciti in campo fiscale, risulta direttamente riportato nelle scritture contabili societarie, e quindi dovrebbe escludersi il reato di autoriciclaggio.

Questo nuovo reato è stato concepito con l'obiettivo principale di potenziare la lotta all'evasione fiscale, portando alla diretta conseguenza e necessità da parte delle società di valutare e

considerare gli effetti della propria responsabilità amministrativa potenziando l'intero sistema di controllo per evitare il prodursi dello stesso.

Il reato in esame è richiamato dall'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001 il quale prevede, in caso di accertamento di responsabilità in capo all'Ente una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

L'art. 25-*octies*, comma 2, d.lgs. 231/2001 prevede nel caso di condanna l'applicazione di sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 2 anni.

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la società CASA CURA MONTANARI SPA, commetta il reato in esame.

Fatta sempre salva l'elencazione puntuale degli **obblighi e dei doveri di cui al paragrafo 2.4** del presente Modello Organizzativo, (pp. 74-86), di seguito si sintetizza un dettaglio delle attività sensibili e dei principali doveri comportamentali correlati.

Le **attività aziendali ritenute a rischio** per i sopraindicati reati sono:

1. Attività di tesoreria, gestione flussi finanziari e contabilità aziendale
- 2.. Rapporti commerciali

D 5) - Attività di tesoreria, gestione flussi finanziari e contabilità aziendale

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

La casa di cura deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio e autoriciclaggio. Inoltre, il personale addetto alla movimentazione di pagamenti e flussi finanziari in genere, ivi compreso il personale addetto alla cassa, deve essere adeguatamente sensibilizzato e formato al fine di potenziare i flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza in merito alle operazioni di natura non ordinaria, che possano comportare eventuali profili di rischio.

D 6) - Rapporti commerciali

Ai fini del presente MOGC si fa obbligo di procedere ad un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

A tal fine la CASA DI CURA MONTANARI SPA deve individuare un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto e dell'attività di selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

E) REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, G.U. n. 177 del 1 agosto 2011 entrato in vigore dal 20 agosto 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 25-*undecies* dal titolo: "Reati Ambientali" del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 2008/99/CE, 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE). L'articolo 25-*undecies* si compone di 8 commi e prevede richiami al codice penale (artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.) e ad una serie di Leggi e Decreti Legge in tema ambientale.

In tale contesto, vanno messi in primo piano i processi di manutenzione e di gestione ambientale delegati a soggetti, individuati in addetti alla manutenzione e al controllo ambientale.

Particolare attenzione meritano, altresì i processi volti a prevenire il compimento dei reati-presupposto e a scongiurare l'insorgere della responsabilità da reato, dei quali la società deve munirsi.

La mancata previsione delle doverose cautele organizzative e gestionali, idonee a prevenire le fattispecie delittuose, previste dai reati ambientali all'art. 25-*undecies*, si configura come una colpa di organizzazione che vede coinvolta la struttura interna dell'impresa, i rapporti di gestione e i vincoli di dipendenza gerarchica.

Di seguito l'elenco dei reati ambientali contemplati con l'art. 25 *undecies* del Decreto:

Introdotti dalla legge n. 68 del 20/05/2015; in particolare:

- reato di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)
(*sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote*);
- reato di disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
(*sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote*)

- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
(*sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote*)
- delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
(*sanzione pecuniaria da trecento a mille quote*)
- reato di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452 *sexies*)
(*sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote*)

Introdotti dal d.lgs 121/2011 del 7 luglio 2011; in particolare:

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 d.lgs 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs 152/2006);
- sanzioni (art. 279 d.lgs 152/2006);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 bis L. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, c. 6, L. 549/1993);

Come è noto, il D.Lgs. 121 del 2011 ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, inserendo nel catalogo di cui alla Sez. III capo I dello stesso Decreto, anche i reati a tutela dell'ambiente. In questo modo è stato realizzato l'obiettivo, a suo tempo espresso nella Legge Delega n. 300 del 2000, di "responsabilizzare" le società in materia di ambiente, sulla spinta delle istanze europee di protezione dello stesso e di prevenzione dell'inquinamento.

L'oggetto delle previsioni penali in materia emerge anzitutto dalla definizione di "danno ambientale" inserita nel Testo Unico sull'Ambiente Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 (G.U. 14.04.2006), all'art. 300, secondo la quale: "*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*".

Nell'ambito dell'attività specifica svolta dalla struttura sanitaria privata, appare importante focalizzarsi a ciò che attiene alla disciplina dei "rifiuti" e allo smaltimento degli stessi; si tratta di un ambito che è oggetto di un'attenzione sempre maggiore da parte del legislatore penale, considerati gli attuali interessi economici che ruotano attorno ad esso e la vasta mole di traffici illeciti che ne consegue, che si riassume nel cd. fenomeno delle "ecomafie".

Le fattispecie penali in materia di rifiuti sono finalizzate alla repressione del fenomeno della

gestione abusiva degli stessi e sono classificabili in base al tipo di soggetto attivo, che potrà essere il gestore della discarica o il produttore del rifiuto, e in base alla fase di gestione dei rifiuti, che potrà essere, ad esempio, quella della raccolta, quella del trasporto, del recupero o del commercio.

Nell'ambito della gestione abusiva di rifiuti, si collocano ipotesi speciali di reato, quali il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 259 T.U.A., che punisce principalmente l'inosservanza delle disposizioni relative alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti; l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 T.U.A.; l'omessa bonifica di cui all'art. 257 T.U.A., che punisce a titolo di contravvenzione chiunque cagioni inquinamento attraverso il superamento dei parametri di soglia indicati nella legge e non proceda alla bonifica dei luoghi su cui ha operato.

Considerata l'eterogeneità delle previsioni penali a protezione dell'ambiente, per cui soltanto alcuni profili dell'attività dell'Azienda potrebbero, in ipotesi, acquisire rilevanza penale, è opportuno che le risorse della Società, destinate ad escludere la commissione di illeciti ambientali, vengano convogliate verso un'attività di prevenzione del rischio penale concreta ed essenziale.

Considerato che la posizione dell'Azienda in relazione alla gestione dei rifiuti potrebbe rilevare anche come condotta di tipo concorsuale dei suoi dipendenti nell'illecito di altri, rileva come la disciplina penale dei rifiuti si fondi sul principio della presunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione, salva la prova dell'osservanza delle regole in tema di **tracciabilità dei rifiuti**.

Il diritto penale dei rifiuti punisce una serie di condotte che hanno ad oggetto violazioni di regole in materia di circolazione degli stessi.

Tra queste si segnalano come potenziale profilo di rischio per la Società, le ipotesi di falso nella certificazione analitica.

Costituiscono condotte frequenti di falso nella certificazione analitica dei rifiuti:

- la falsa classificazione dei rifiuti;
- la pratica del cd. "giro bolla": tale pratica consiste in una trasformazione meramente documentale dei rifiuti, ossia nella creazione sulla carta di un'apparenza che consenta di introdurla in un centro di stoccaggio diverso rispetto a quello cui il rifiuto sarebbe destinato, allo scopo di eludere, ad esempio, le norme che autorizzano l'impianto o le norme imperative vigenti in materia. In questo modo, il rifiuto viene dapprima preso in carico in un centro di stoccaggio con un determinato codice, che viene trascritto nel registro di carico e scarico e, in seguito, senza un effettivo trattamento o una trasformazione viene classificato sotto un altro codice e destinato allo smaltimento;
- l'uso di falsi certificati di smaltimento, finalizzato a simulare lo sversamento o l'abbandono illecito

di rifiuti.

- la declassificazione dei rifiuti, viene ottenuta mediante l'alterazione della documentazione di accompagnamento del rifiuto, costituita dai certificati di analisi e dai formulari.

I rifiuti in oggetto vengono così riclassificati (declassificati) sotto codici che prevedono costi di gestione inferiori rispetto a quelli dovuti.

Questo tipo di condotte vengono accertate a seguito del sequestro del mezzo che trasporta i rifiuti, attraverso il confronto con i certificati oggetto del reato, oppure, come accade frequentemente, anche dopo che il trasporto dei rifiuti declassificati sia stato portato a termine, da un esame documentale della certificazione analitica.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Alla luce di quanto appena esposto, può essere considerata sensibile ed involgere la posizione dell'Azienda come produttore di rifiuti, la fase della **qualificazione dei rifiuti da smaltire** e quindi, quella della redazione del certificato di analisi degli stessi.

Per lo smaltimento dei rifiuti l'Azienda si avvale di società qualificate e dotate delle necessarie autorizzazioni, iscritte all'albo nazionale degli smaltitori e fa ricorso a trasportatori autorizzati e abilitati nelle anagrafiche detenute dal Ministero dell'Ambiente.

e-1) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006)

Tale reato si configura nei casi in cui la società attivi tutta una serie di comportamenti consistenti in: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione; aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni. La sanzione pecuniaria va da centocinquanta a trecento quote.

e-2) Falsità nei certificati (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006)

La norma punisce, il soggetto attivo che predisponga un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi. La sanzione pecuniaria va da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e-3) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i rifiuti vengano ceduti, ricevuti, trasportati, esportati ed importati al fine di conseguire un ingiusto profitto per la società. La sanzione pecuniaria va da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

e-4) Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006)

Di funzione complementare all'articolo precedente, l'art. 260 disciplina i casi in cui il traffico illecito di rifiuti assuma le forme e sia inquadrabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata. La sanzione pecuniaria va da trecento a ottocento quote.

e-5) Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006)

Questo reato si riferisce a coloro che producano emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. La sanzione pecuniaria è fino a duecentocinquanta quote.

Fatta sempre salva l'elencazione puntuale degli **obblighi e dei doveri di cui al paragrafo 2.4** del presente Modello Organizzativo, (pp. 74-86), di seguito si sintetizza un dettaglio delle attività sensibili e dei principali doveri comportamentali correlati.

Le **attività aziendali ritenute a rischio** si riassumono nella:

- Gestione dei rifiuti speciali e/o assimilati, anche attraverso il Sistema Informatico di Tracciabilità – SISTRI.

In particolare, CASA DI CURA MONTANARI SPA gestisce i propri rifiuti nel rispetto delle leggi vigenti, seguendo i principi del Codice Etico e le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente MOGC.

La Società ha impostato il proprio Modello conformemente ai requisiti di formalizzazione e chiarezza, attuando una precisa individuazione delle funzioni aziendali responsabili per ciascuna attività, e dotandosi di un'apposita istruzione operativa nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Qualità.

L'istruzione operativa in materia di Gestione Rifiuti formalizza, a livello metodologico, i seguenti elementi:

- identificazione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dall'azienda;
- differenziazione dei rifiuti prodotti ai fini del confezionamento e del deposito temporaneo;
- identificazione di regole e precauzioni di utilizzo/manipolazione/raccolta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi, infettivi e/o tossici;
- gestione del deposito temporaneo e delle cadenze di ritiro;
- gestione di eventuali emergenze;
- gestione documentale (registri di carico e scarico, formulari di identificazione dei rifiuti, MUD e Sistri).

Il Direttore Sanitario, in qualità di referente della procedura (o la funzione aziendale da lui

delegata), verifica la corrispondenza di quanto riportato nell'istruzione operativa ai rifiuti effettivamente prodotti dall'azienda ed alle relative modalità di gestione operativa.

A questo proposito, deve essere prestata particolare attenzione:

- alla classificazione dei rifiuti come pericolosi e non pericolosi e alla relativa attribuzione del corretto codice CER;
- alle modalità di deposito dei rifiuti prodotti;
- alla individuazione del trasportatore e dell'impianto di recupero o smaltimento dove conferire i rifiuti, verificando le relative autorizzazioni.

Qualora venga individuato un nuovo rifiuto, il Direttore Sanitario (o la funzione aziendale da lui delegata) provvede:

- ad aggiornare l'elenco, attribuendo al rifiuto il relativo codice CER dopo averne accertato le caratteristiche;
- ad individuare un trasportatore e un impianto di recupero e/o smaltimento autorizzato a ricevere tale tipologia di rifiuto;
- a valutare eventuali rischi concernenti la salute e la sicurezza o nuovi aspetti ambientali.

La gestione dei rifiuti viene svolta attraverso aziende qualificate e debitamente autorizzate.

Il Direttore Sanitario (o la funzione aziendale da lui delegata) verifica che tali aziende siano autorizzate allo svolgimento dell'attività richiesta con particolare riferimento allo specifico CER della tipologia di rifiuto da gestire, chiedendo copia della relativa autorizzazione, conservandola in un apposito raccoglitore e monitorandone le scadenze.

Devono essere privilegiate le attività di recupero e riciclo rispetto a quelle di smaltimento.

E' fatto divieto di miscelare rifiuti appartenenti a categorie differenti.

I rifiuti devono essere depositati solo in aree di stoccaggio o nelle aree individuate per il deposito temporaneo, nel rispetto della normativa vigente.

Il Direttore Sanitario (o la funzione aziendale da lui delegata) verifica che:

- a. non vengano superati i limiti previsti dalla normativa vigente (cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità o avvio al raggiungimento del quantitativo di 10 metri cubi per i rifiuti speciali pericolosi e 30 per i non pericolosi, entro l'anno);
- b. il deposito sia effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute;
- c. le modalità di conservazione non causino sversamenti, perdite o percolamenti (a causa ad

- e.esempio del contatto con le acque meteoriche);
- d.i rifiuti pericolosi siano depositati solo in aree cementate o in bacini di contenimento e che non siano presenti scarichi diretti in fognatura (pozzetti);
- e.i rifiuti siano debitamente etichettati, divisi e distinti dalle aree di deposito di materiali, nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballo e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- f. all'arrivo del trasportatore, il codice del rifiuto da conferire e la targa del mezzo rientrino tra quelli oggetto di autorizzazione.

Ai fini di tracciabilità ed in conformità alle norme di legge, le funzioni aziendali responsabili dovranno raccogliere ed archiviare la seguente documentazione:

- le autorizzazioni delle ditte di trasporto, recupero e smaltimento (da aggiornare secondo validità e da conservare almeno per 5 anni dalla fine del rapporto con l'azienda);
- la prima e quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti, controfirmate e datate, nonché le eventuali comunicazioni inviate alla Provincia, relative alla mancata ricezione del formulario (da mantenere agli atti per almeno 5 anni);
- il registro di carico e scarico dei rifiuti (da conservare per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione);
- i MUD trasmessi alla Camera di Commercio (da conservare per almeno 5 anni);
- le RegISTRAZIONI di Carico e Scarico – Area Registro Cronologico e le Schede Sistri – Area Movimentazione (su supporto informatico o in copia cartacea, da conservare per almeno 3 anni).

Ove previsto il sistema SISTRI (e sue eventuali successive modificazioni/sostituzioni), il dispositivo USB per l'accesso al SISTRI deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari della firma digitale e ufficialmente incaricati dalla casa di cura. L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o

sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

F) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", all'art. 22, comma 12, prevede sanzioni nei confronti del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare.

Il D.Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109 ha inserito nel Decreto 231/2001 l'art. 25-*duodecies*, con l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione al delitto sopra citato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dette circostanze aggravanti sussistono nei seguenti casi:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale (delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro");

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di € 150.000,00.

Come sottolineato dalle Linee Guida AIOP, cui CASA CURA MONTANARI SPA fa riferimento, un'efficace prevenzione di questo tipo di reati deve prima di tutto basarsi su un efficiente meccanismo di verifiche al momento dell'assunzione del dipendente, nonché durante la svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, affinché i lavoratori di paesi terzi siano costantemente in regola con il permesso di soggiorno. Questo tipo di controllo deve essere esteso anche alle eventuali agenzie fornitrici di lavoro interinale con le quali CASA CURA MONTANARI SPA possa intrattenere rapporti, nonché, nel caso di eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora, qualora questi si avvalgano di lavoratori sottostanti alla normativa in materia di permesso di soggiorno.

G) REATI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

L'articolo 25 *novies* del D.lgs. 231/2001 dispone che in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171 (1° comma, lettera *a-bis*), 3° comma), 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione fino a cinquecento quote²⁵.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al 1° comma, vengono applicate nei confronti dell'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 2° comma, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinquies*²⁶ della citata Legge 633/1941.

Sulla scorta di quanto detto sopra, i reati previsti all'art. 25-*novies* del Decreto Legislativo 231/2001, non parrebbero potersi in concreto realizzare all'interno di una struttura come quella di CASA CURA MONTANARI SPA. Tuttavia, seppur in maniera residuale, appare opportuno predisporre una semplice procedura aziendale atta ad informare i propri collaboratori e dipendenti circa le modalità di comportamento che devono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo di software e delle banche dati in uso, specificando altresì i divieti in materia di diritto d'autore:

- a) L'installazione di prodotti software, utilizzati a qualunque fine all'interno della Società, deve essere conforme agli accordi contrattuali di licenza d'uso, ovvero di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- b) E' espressamente vietata la diffusione anche attraverso la gestione del sito internet aziendale di immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- c) E' espressamente vietato l'utilizzo di software/banche dati in assenza di valida licenza.

²⁵ Il meccanismo delle sanzioni per "quote" è direttamente collegato ad un determinato valore numerico variabile, stabilito dal Giudice, secondo le dimensioni patrimoniali dell'ente contro il quale la sanzione viene disposta. Detto parametro nasce dalla necessità di individuare un meccanismo di irrogazione della concreta sanzione pecuniaria in grado di essere sufficientemente afflittivo per le realtà più grandi, senza essere di fatto insopportabile per quelle più piccole.

²⁶ "Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il Pubblico Ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

H) REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

L'art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia) prevede che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Il recente D.lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, (l'abrogazione è prevista dall'art. 7, comma 1 lett. c), svuotando di fatto l'efficacia dell'art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 che, oggi, richiama un reato abrogato.

Contestualmente all'abrogazione, il D.lgs. 21/2018 ha introdotto il nuovo reato di **“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”** ex art. 604 bis c.p..

Il nuovo reato, ai commi 3 e 4, sanziona le medesime condotte previste dal “vecchio” reato di razzismo e xenofobia.

In particolare, l'art. 604 bis c.p. sanziona:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Per le ipotesi di reato di cui sopra, si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o

sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Ciò posto, il primo comma dell'articolo 25-*terdecies* prevede che, in caso di commissione dei fatti di reato previsti dal previgente reato di razzismo e xenofobia, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

I) REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01, ha incluso i reati tributari nel catalogo dei reati presupposto. L'introduzione è relativamente recente e avviene attraverso l'adozione della c.d. "Direttiva PIF" (UE/2017/1371), con il decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, con la quale sono state introdotte rilevanti novità in materia in termini di inasprimento della politica sanzionatoria in materia penal-tributaria.

Da ultimo, il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 - recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" ed entrato in vigore il 30 luglio 2020 – ha ulteriormente ampliato le fattispecie tributarie dei reati presupposto ai sensi del d. lgs. 231/01.

Va, infine, segnalato che - sebbene i reati tributari nel nostro ordinamento siano punibili solo se consumati - al sussistere di profili di internazionalità e al superamento di una certa soglia di evasione sono sanzionati anche nel caso di mero tentativo.

L'analisi dei rischi ha permesso di individuare quali attività che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati tributari, ossia le attività svolte dall'intera area amministrativa-contabile di un ente e, in modo particolare, quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

i-1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2bis D.Lgs. 74/2000)

La norma sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte (sui redditi o sul valore aggiunto), indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La fattispecie di reato si consuma pertanto alla realizzazione delle due fasi sotto indicate:

1. Condotte preparatorie al reato:

- approntamento di documentazione falsa, con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte;
- indicazione degli elementi riportati nella documentazione fittizia in una delle dichiarazioni previste dalla legge.

2. Consumazione del reato:

- presentazione della dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti (scontrini, ricevute fiscali, etc.) riguardanti operazioni inesistenti.

La norma prevede una circostanza attenuante, con pene meno severe, (art. 2, comma 2 *bis*, introdotto dal Decreto Legge 124/2019), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro.

Ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

È prevista una circostanza aggravante nel caso in cui, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In quel caso la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

i-2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, tale disposizione punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **trentamila** euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al **cinque per cento** dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a trentamila euro.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non costituisce "mezzo fraudolento" la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

4. Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

i-3) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Il reato punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Anche per tale fattispecie delittuosa, ai fini della punibilità della condotta è necessario che concorrano due condizioni:

- che l'imposta evasa sia superiore a euro **150.000**;
- che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a **3 milioni di euro**.

Si osserva come la Suprema Corte di Cassazione ha, in più occasioni, puntualizzato che il delitto di infedele dichiarazione rientra nella tipologia dei reati istantanei e si perfeziona con la *presentazione* della dichiarazione annuale infedele. In tal senso, pertanto, non assume alcun rilievo, ai fini della

consumazione del delitto, la circostanza dell'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa, attraverso la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria.

i-4) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

La norma in esame punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. La consumazione del reato è parametrata al termine dilatorio (90 giorni) concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, successivamente alla scadenza del termine ordinario.

È prevista normativamente una soglia di punibilità legata al quantum di imposta evasa che – alla data di redazione del presente MOGC – ammonta ad **euro 50.000** sotto la quale il delitto non è punibile.

i-5) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

Il delitto si configura quando chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a **euro 100.000**, la risposta sanzionatoria è ridotta; la norma prevede infatti l'applicazione della pena della reclusione nella forbice edittale da un anno e sei mesi a sei anni, più mite della sanzione da quattro a otto anni prevista per il reato di cui al comma 1.

Ai fini della **responsabilità degli enti** ex d.lgs. 231/2001, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a quattrocento quote**.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

i-6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi – occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2. Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

i-7) Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato di indebita compensazione è realizzato da chi non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

i-8) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs n. 74/2000).

Tale delitto punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

2. È punito altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro.

3. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

4. Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

L'art 25 *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001 sul punto viene integrato con la previsione di una sanzione pecuniaria (per l'Ente) fino a 200 quote.

L) SINTESI DEI REATI EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
a-1)	Peculato e Peculato mediante profitto	Quando pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio	I dipendenti che, in ragione della loro mansione si trovino nella disponibilità di

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	dell'errore altrui	avendo, per ragioni del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa, se ne appropria. Ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, si giovi dell'errore altrui per ricevere o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, è integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 316 c.p..	denaro o altra utilità, se ne appropria utilizzandoli per ragioni private. Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, il fatto determina l'applicazione di sanzioni ove determini un'offesa agli interessi finanziari dell'Unione Europea.
a-2)	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea	Sottrazione o mancato utilizzo di finanziamenti o sovvenzioni da parte dello Stato, Ente o dell'Unione Europea rispetto agli scopi per i quali veniva erogato	Il dipendente che utilizzi finanziamenti pubblici per scopi diversi rispetto alla loro destinazione vincolata
a-3)	Indebita percezione di erogazione in danno dello Stato o dell'Unione Europea	Ottenimento, senza averne diritto, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, Enti o Unione Europea, mediante documentazione o dichiarazioni false	L'Amministratore che utilizzi fatture di operazioni inesistenti per documentare in modo falso spese per opere od acquisto di beni per l'ottenimento di finanziamenti indebiti
a-4)	Concussione	Costrizione da parte di un pubblico ufficiale, a procurare a sé o ad altri, danaro o altre utilità non dovute	Un dipendente che si renda latore di un messaggio concussivo da parte di un pubblico ufficiale, nei confronti di un soggetto terzo
a-5)	Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Qualora un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, danaro od altra utilità, inerente all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Un dipendente che offra una somma di danaro ad un Pubblico Ufficiale per ottenere il rapido rilascio di un atto amministrativo necessario alla società, ovvero qualora la somma di danaro serva ad agevolare o velocizzare la conclusione di contratti.

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
a-6)	Istigazione alla corruzione	Comportamento finalizzato ed idoneo a commettere il reato di corruzione	Il dipendente che prospetta al pubblico ufficiale lo scambio illecito, prescindendo dalla specificazione della somma di denaro.
a-7)	Corruzione in atti giudiziari	Qualora la Società, essendo parte di un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere....) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, o di procurare un danno alla controparte	Dipendente che versa danaro ad un cancelliere, o altro p.u., affinché accetti, anche fuori termine, memorie o documenti a vantaggio della propria difesa
a-8)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.	
a-9)	Abuso d'ufficio	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.	
a-10)	Traffico di influenze	Chiunque indebitamente si fa dare o	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	illecite	promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.	
a-11)	Frode in pubbliche forniture	Frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p..	
a-12)	Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea	Quando, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e, da tale errore, l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Dipendente che fornisce, con documentazione artefatta, alla p.a. informazioni non veritiere al fine di ottenere maggiori rimborsi a carico del S.S.N. e della Regione (alterazione del drg con codici diversi rispetto alle prestazioni erogate)
a-13)	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Truffa concernente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea	Dipendente che ponga in essere artifici e raggiri al fine di procurare alla Società finanziamenti o contributi pubblici
a-14)	Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolazione di dati, al fine di ottenere un ingiusto profitto, recando danno a terzi	Dipendente che, una volta ottenuto il finanziamento, violi il sistema informatico della p.a., al fine di aumentarne l'importo rispetto a quello legittimo
b-1)	False comunicazioni sociali	Esposizione nei bilanci o nelle comunicazioni ai soci, ai creditori o al pubblico di fatti non rispondenti al vero, o di valutazioni idonee ad alterare la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tale da indurre in errore.	La Società che, ignorando l'indicazione del Responsabile amm.vo, in sede di predisposizione del bilancio, ometta elementi informativi significativi o iscriva valori non congrui con la realtà ed i principi contabili (es. fondi e accantonamenti)

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
b-2)	Fatti di lieve entità	In ordine al precedente reato di "False comunicazioni sociali", se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto di natura e dimensioni della società, oltre che delle modalità di condotta, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.	
b-3)	False comunicazioni sociali nelle società quotate	Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società quotata.	
b-4)	Falso in prospetto	Esposizione di false informazioni, ovvero occultamento di dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari.	
b-5)	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione	False attestazioni o occultamento di informazioni da parte dei Responsabili della revisione circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società per conseguire un ingiusto profitto	Il reato non è configurabile direttamente in capo alla Società, ma ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dipendenti che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del Responsabile della Società di revisione per la valutazione di cespiti patrimoniali, o per occultare gravi perdite ed evitare il deprezzamento della Società
b-6)	Impedito controllo	Impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti od altro, le attività di controllo e di revisione spettanti ai soci, ad organi sociali o alla Società di revisione	Un funzionario che si rifiuti di fornire alla Società di revisione, ai Soci o al Collegio Sindacale i documenti richiesti, quali ad es. quelli relativi alle azioni legali per il recupero del

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
			credito
b-7)	Formazione fittizia del capitale	Formazione o aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per importo inferiore al loro valore nominale. Sopravalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o del patrimonio della Società in caso di trasformazione.	Amministratori che emettano azioni o attribuiscono quote per somma minore del valore nominale, ovvero emettano nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano completamente liberate
b-8)	Indebita restituzione dei conferimenti	Restituzione illegittima, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o loro liberazione dall'obbligo di eseguirli	Assemblea della Società che deliberi, su proposta del C.d.A. la compensazione del debito dei soci alla Società con il credito da conferimento che la stessa vanta nei confronti degli stessi soci
b-9)	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Ripartizione di utili non conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve anche non costituite da utili, che per legge non possano essere distribuite	Assemblea della Società che deliberi, su proposta del C.d.A. la distribuzione di dividendi che non costituiscono utile e siano destinati per legge a riserva legale
b-10)	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	L'acquisto o la sottoscrizione di azioni, o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili	Organo amministrativo che acquisti o sottoscriva azioni della società o di una società controllante (esclusi i casi di cui agli artt. 2357 e 2359-bis c.c.) cagionando una lesione del patrimonio sociale
b-11)	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Riduzioni di capitale sociale o fusioni/scissioni con altre Società che cagionino danno ai creditori	Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altre Società, o scissioni, cagionando danno ai creditori
b-12)	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali	Amministratori che, effettuando le operazioni sul capitale sociale od altre operazioni di cui al punto b-8), non salvaguardino l'integrità del capitale

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
			sociale, ma anche e soprattutto l'interesse dei creditori ad essere soddisfatti con precedenza rispetto ai soci
b-13)	Illecita influenza sull'assemblea	Illecita influenza sulla maggioranza dell'Assemblea, con atti simulati, o con frode, al fine di conseguire un ingiusto profitto	Presidente del C.d.A. che predisponga, o produca in Assemblea, documenti alterati per far apparire una migliore situazione economico/finanziaria di un'azienda che lo stesso C.d.A. intende acquisire, per ricavarne un indiretto profitto
b-14)	Aggiotaggio	Diffusione di notizie false per cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere, in modo significativo, sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi di banche	Amministratori o Revisori che diffondano false relazioni e comunicazioni con l'intento di procrastinare l'emersione dello stato di dissesto della Società, al fine di conseguire fraudolentemente risorse finanziarie dal mercato
b-15)	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Comunicazione alle Autorità di Vigilanza di fatti materiali falsi sulla situazione economico/patrimoniale/finanziaria, ovvero l'occultamento anche parziale, con mezzi fraudolenti di fatti, al fine di ostacolarne le funzioni	Amministratori e funzionari che forniscano, soprattutto in situazioni di crisi economico-finanziaria, alle Autorità di Vigilanza ed al mercato, informazioni false al fine di occultare altri reati economici ed evitare l'emersione di stati di difficoltà che, se noti, potrebbero determinare l'adozione di provvedimenti sfavorevoli
b-16)	Corruzione tra privati	Allorché il soggetto attivo (soggetto apicale o "sottoposto" della Società) dando o promettendo danaro o altra utilità, per sé o per altri, compie o omette atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, un nocumento alla Società di appartenenza	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
b-17)	Istigazione alla corruzione tra privati	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili e societari, sindaci, liquidatori, o comunque a soggetti che svolgono funzioni direttive affinché compiano atti contrari ad obblighi del proprio ufficio od obblighi di fedeltà.	
c-1)	Omicidio colposo	Responsabilità della Società in caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: assenza di dispositivi di protezione anche da agenti cancerogeni, movimentazione di carichi non conforme alle prescrizioni normative, ecc.	Qualora un dipendente muoia sul lavoro perché la Società abbia violato gli obblighi non delegabili ai dirigenti in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
c-2)	Lesioni colpose	Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro che cagioni una grave lesione all'integrità fisico-psichica al lavoratore	Stessa responsabilità in capo alla Società di cui al precedente punto c-1) applicata allorquando al dipendente siano arrecate lesioni gravi tali da procurargli una malattia che metta in pericolo la sua vita, ovvero l'incapacità di attendere alle ordinarie occupaz.
d-1)	Ricettazione	Acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	Amministratore o dipendente che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare
d-2)	Riciclaggio	Condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità	Utilizzo da parte della Società di denaro "sporco", pur conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
d-3)	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	Impiego da parte della Società di danaro ricavato da delitto, con lo scopo di far perdere le tracce della provenienza illecita, utilizzandolo in attività economiche o finanziarie
d-4)	Autoriciclaggio	Chiunque avendo commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo effettua operazioni volte ad ostacolare l'identificazione di denaro, beni o utilità derivati dalla commissione del delitto presupposto.	
e-1)	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione; aventi ad oggetto rifiuti definiti dalla legge come pericolosi o non pericolosi; in assenza, o comunque, in posizione contraddittoria rispetto ad autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni.	
e-2)	Falsità nei certificati	Predisporre un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, ovvero nei casi in cui venga utilizzato un certificato falso durante il trasporto di questi.	
e-3)	Traffico illecito di rifiuti	Cedere, ricevere, trasportare, esportare ed importare rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto.	
e-4)	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	Traffico illecito di rifiuti inquadrabile nelle attività di gestione della criminalità organizzata.	
e-5)	Esercizio non autorizzato di stabilimento	Produzione emissioni in atmosfera, in violazione dei valori limite fissati dalla legge, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	
f)	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	soggiorno è irregolare	privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.	
g)	Reati in materia di tutela del diritto d'autore	Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, a mero titolo esemplificativo / non esaustivo: riproduca, diffonda, metta a disposizione del pubblico (ivi ricomprese operazione di download/upload) materiale coperto dal diritto d'autore.	
h)	Razzismo e Xenofobia	Chiunque propaganda, istiga o incita idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il reato sanziona anche l'istigazione a commettere atti di violenza o provoca alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.	
i-1)	Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. n. 74/2000)	Indicazione, in una delle dichiarazioni, di elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti.	
i-2)	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)	Qualora la dichiarazione tributaria annuale infedele sia realizzata compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, oppure che ci si sia avvalsi di documenti falsi o di altre mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
		elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, tali da supportare le falsità contabili realizzate e confluite nella dichiarazione.	
i-3)	Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti	
i-4)	Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)	La norma in esame punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità.	
i-5)	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)	Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	
i-6)	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)	Chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	
i-7)	Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. n.	Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9	

COD.	REATO	DESCRIZIONE REATO	IPOTESI DI REATO
	74/2000)	luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.	
i-8)	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs n. 74/2000)	Commette il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, chi aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva e chi al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.	

2.3 La struttura e i principi del Modello

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di identificazione delle attività sensibili, in quanto idonei a valere altresì come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili. Il MOGC, fermo restando la sua funzione peculiare di esonero dalla responsabilità dell'ente, si inserisce nel più ampio sistema di controllo aziendale.

Quali **specifici strumenti** diretti ad una organizzazione e attuazione delle decisioni aziendali

anche in relazione ai reati da prevenire, ed idonei a programmare l'attività di formazione, la società CASA CURA MONTANARI SPA ha individuato:

- a. i principi emanati dalle leggi e dal codice civile cui la società CASA CURA MONTANARI SPA si ispira;
- b. il Codice etico-deontologico;
- c. le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- d. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- e. le comunicazioni e circolari aziendali al personale;
- f. la formazione del personale;
- g. il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- h. il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste a presidio delle attività potenzialmente a rischio in materia di reati di riciclaggio e di terrorismo;
- i. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente modello, ma **fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.**

Principi cardine cui il modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle attività sensibili della società;
 - i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
- 1) l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sulla attuazione in modo efficace e corretto del modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - 2) la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - 3) l'attività di **verifica del funzionamento del modello** con conseguente aggiornamento periodico, (cd. controllo *ex post*);
 - 4) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
 - 5) i principi generali del sistema di controllo interno;
 - 6) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;

- 7) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- 8) la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
- 9) specifici obblighi informativi e di comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

2.4 Le regole e le procedure

L'espletamento di tutte le operazioni sensibili attinenti alla gestione sociale viene svolto conformandosi alle regole contenute nel modello, ai principi del Codice etico-deontologico, al regolamento aziendale interno, ai valori, alle politiche e alle procedure aziendali, ai principi di documentazione e alle disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società, alle regole di comportamento formulate per i dipendenti della società CASA CURA MONTANARI SPA, alle norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, nonché, in generale, alla normativa italiana e comunitaria applicabile. In linea generale, il sistema di organizzazione della società rispetta i requisiti fondamentali di **formalizzazione** e chiarezza, comunicazione e **separazione dei ruoli** in particolare per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società è dotata di strumenti organizzativi, (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.), improntati a **principi generali di conoscibilità** all'interno della società; chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Le **procedure interne** sono quindi caratterizzate dai seguenti elementi:

- massima **separatezza** possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- **traccia scritta** di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di **formalizzazione**;
- tendenza ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili, ovviando così alla possibilità che i soggetti il cui compenso è vincolato a sistemi premianti – quali i medici liberi professionisti obbligati verso strutture private secondo contratti di consulenza esterna – siano protesi al raggiungimento di obiettivi esagerati, per i quali maturerebbero un cospicuo e personalissimo interesse nell'assegnazione di un d.r.g. elevato, pur non corrispondente alla realtà, a danno della

salute dei pazienti e/o del sistema sanitario.

Il comportamento dei dipendenti e degli organi sociali della società sono disciplinati da apposite regole, le quali, in forza di apposite clausole contrattuali, si applicano altresì ai consulenti ed in generale a tutti gli *stakeholder*.

In virtù di tali regole, si vieta di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle legislativamente previste (artt. 24 ss. d.lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nel modello. Lo scopo è, pertanto, come più volte ripetuto, quello di prevenire la commissione di reati.

In particolare, ad integrazione delle procedure aziendali, che si intendono richiamate dal presente MOGC del quale divengono parte integrante, CASA DI CURA MONTANARI introduce i seguenti **espresi divieti di:**

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non può essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del gruppo o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali sono di natura appropriata e non contrastano con le disposizioni di legge e dell'ANAC; non vanno comunque interpretati come richiesta di favori in contropartita. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la *brand image* della Società.

Omaggi di valore superiore vanno qualificati come sponsorizzazioni e come tali vanno trattati seguendo le normali procedure aziendali. In caso di dubbio, è opportuno sempre consultarsi con il proprio superiore gerarchico diretto per ottenere la preventiva autorizzazione: in tali casi si dà comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti vengono documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici vanno mantenute nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali;

3. accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, collaborazione, consulenza, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. ovvero di stretti parenti e affini che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
4. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
6. destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
7. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
8. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
9. alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
10. illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
11. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
12. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
13. acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
14. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
15. procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
16. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

17. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
18. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
19. omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
20. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
21. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
22. erogare prestazioni sanitarie non necessarie;
23. ancorché la CASA DI CURA MONTANARI SPA sia priva del reparto di ginecologia, è in ogni caso severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto; (divieto correlato al reato di cui all'art. 25 quater d.lgs. 231/2001, "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili");
24. fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
25. fatturare utilizzando un codice d.r.g. che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice di d.r.g. corrispondente alla prestazione erogata al paziente;

In conseguenza, si pongono altresì alcuni **obblighi a carico dei dipendenti e degli organi sociali**. Questi hanno infatti l'obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2. compilare il d.r.g. in maniera corretta, sulla base della compilazione esatta della scheda di s.d.o., la quale rappresenta una sintesi della cartella clinica. Per la compilazione esatta della s.d.o. occorre una diagnosi corretta, non solo dal punto di vista clinico, ma anche economico. A tal proposito, vengono indicati tutti gli interventi – diagnostici e terapeutici – avvenuti nel corso della degenza, secondo il prontuario e i codici adottati dalla ASL di competenza territoriale, in modo che ogni diagnosi di dimissione sia supportata da un'adeguata documentazione degli interventi effettuati, i quali vengono redatti in modo conforme alla normativa vigente, correttamente indicati, datati e sottoscritti. Nessun operatore è giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti sanitari;
3. documentare e verificare nelle sue varie fasi ogni procedura, sanitaria o amministrativa: non soltanto quei passaggi delle diverse attività che concretamente possono essere strumentalizzate per commettere il reato, bensì interi processi gestionali. La suddivisione delle procedure in fasi ha il fine di evitare, che molteplici fasi di una stessa procedura siano assegnate ad un unico operatore (come prenotazione – accettazione – dimissioni, ovvero rapporto con gli uffici ASL – fatturazione dei ricoveri – controllo sui d.r.g.); al contempo, tuttavia, occorre evitare che la frammentazione del lavoro deresponsabilizzi e renda difficoltoso individuare, successivamente al fatto, il responsabile. E' dunque necessario mantenere un collegamento – specie in sede di determinazione del d.r.g. – in modo che nessuno nel proprio lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo;
4. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni finanziarie della società CASA CURA MONTANARI SPA. Tale trasparenza consente agli azionisti di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi eventuali strumenti finanziari e relativi diritti;
5. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività

del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

6. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto dello statuto;
7. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Ai fini dell'attuazione delle regole, obblighi e divieti così indicati, vengono rispettate alcune procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali sopra indicati. Tali regole sono rispettate nell'esplicazione dell'attività della società CASA CURA MONTANARI SPA.

Innanzitutto, la stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici da parte della società CASA CURA MONTANARI SPA a seguito della partecipazione, a procedure ad evidenza pubblica, (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattativa privata), è condotta in conformità ai principi, criteri e disposizioni dettate dalla direzione Aziendale. L'inizio delle attività relative alla stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici viene inoltre resa nota tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, mediante apposita comunicazione interna avente carattere informativo, inviata a cura del responsabile del procedimento negoziale. La comunicazione relativa alla gara d'appalto ed all'esito della stessa è inviata all'Organismo di Vigilanza dal responsabile del procedimento negoziale non appena terminata la procedura di gara.

Ai **consulenti** che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto della società CASA CURA MONTANARI SPA viene formalmente conferito potere in tal senso, con apposita clausola contrattuale. Ove necessario, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.

I **contratti** tra la società CASA CURA MONTANARI SPA, le società di service e i consulenti sono definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettano alcuni presupposti. Tra questi, è rilevante evidenziarne alcuni, quali quello per cui qualunque criticità sorgesse nell'ambito del rapporto con la P.A. essa verrebbe comunicata in forma scritta all'Organismo di Vigilanza, o quello per cui i consulenti o i partner vanno scelti con metodi trasparenti. Inoltre, le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti esterni sono accompagnate da adeguata motivazione. Oltre a ciò, nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere inserita la **cd. clausola 231**, ovvero sia deve essere presente un'apposita dichiarazione dei medesimi con la quale si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, (o se lo sono

stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del MOGC e, più in generale del Decreto 231. Inoltre, nell'apposita clausola sono regolate le conseguenze della violazione del Decreto da parte dei consulenti e dei partner, (es. clausole risolutive espresse, penali).

Tutti i **dipendenti che intrattengono rapporti con le istituzioni**, con gli enti certificatori ed eventualmente con le autorità di vigilanza e di controllo sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel modello, nel Codice Etico-deontologico e nel regolamento aziendale per essi specificamente formulato, a sottoscrivere una **descrizione/verbalizzazione delle operazioni sensibili svolte**.

Nessun pagamento può essere effettuato in **contanti** superiore ai limiti previsti dalla normativa in vigore, salvo specifica autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le **dichiarazioni** rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di certificazioni, concessioni, autorizzazioni, accreditamento sanitario o licenze, contengono solo elementi assolutamente veritieri.

Alle **ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative**, (es. relative al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, verifiche tributarie, INPS, ecc.), partecipano i soggetti a ciò preposti ovvero espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza viene prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione vengono redatti e conservati da parte degli organi aziendali preposti appositi verbali e sono comunicati all'OdV.

La predisposizione delle **comunicazioni ai soci** relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio) conta sul rispetto di specifiche procedure, che determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Le operazioni sul capitale sociale della società CASA CURA MONTANARI SPA nonché la costituzione di società, l'acquisto le fusioni e le scissioni sono effettuate nel rispetto della legge.

E' prevista inoltre la predisposizione di ulteriori regole, quali l'attivazione di un programma di **formazione-informazione periodica** del personale rilevante sulle regole generali e sui reati societari, la previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per

verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; la conferma della partecipazione dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito consegnato al membro responsabile delle comunicazioni con il Consiglio di Amministrazione; la formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali e delle procedure specifiche dettate dal presente modello sono eseguiti dall'Organismo di Vigilanza, anche su proposta dei responsabili delle funzioni aziendali.

In punto di sistema di controllo aziendale, uno degli strumenti di carattere generale applicato e avente maggior rilievo nella società è il **sistema di deleghe aziendali**. In linea di principio, il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati – quali rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili – nonché, nel contempo, consente comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Innanzitutto, per "delega" si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Con il termine "procura" si fa riferimento invece al negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione vengono attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I **requisiti essenziali del sistema di deleghe**, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

1. i soggetti che intrattengono per conto della società CASA CURA MONTANARI SPA rapporti con la P.A. (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali) vengono dotati di delega formale;
2. le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
3. ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il delegato deve riferire gerarchicamente;
4. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi

aziendali;

5. il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

6. le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che evidenzia l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
7. la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
8. una procedura *ad hoc* disciplina modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure vanno attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In punto di efficacia del processo di valutazione dei rischi correlati alle attività di **sicurezza sul lavoro**, si provvede innanzitutto alla stesura o all'acquisizione del documento di valutazione dei rischi, redatto ai fini del decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e del D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 correttivo del d.lgs. 81/2008, quale allegato al modello di organizzazione e controllo. Il DVR indica gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il programma delle misure di mantenimento e miglioramento. La società infatti definisce le linee guida e formalizza il processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro; infine, definisce le linee guida e formalizza il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento di valutazione dei rischi, prevedendo altresì la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità. Trattandosi di un settore – quello della sicurezza sul lavoro – già normato e monitorato, è importante tenere conto di tutte le attività già

svolte per utilizzarle ed armonizzarle anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal Decreto, evitando inutili e costose duplicazioni.

2.5 L'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, (art. 6, 1° c, lett. b). Anche le linee guida AIOF, propongono un organo interno alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione. Inoltre, il requisito di autonomia e indipendenza fa sì che l'Organismo di Vigilanza sia inquadrato in posizione verticistica, essendo tenuto a rispondere del proprio operato solo di fronte ai massimi vertici della gerarchia aziendale (il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione). In proposito, le linee guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale, nonché come parimenti opportuno che l'Organismo di Vigilanza sia collegato, pur se in piena autonomia, con il Collegio Sindacale della società.

Applicando i principi citati alla realtà aziendale di CASA CURA MONTANARI SPA e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'**Organismo di Vigilanza**, il relativo incarico è stato affidato, con apposita delibera, all'**Avv. Stefano Francesco Pipitone**.

La scelta è stata determinata dal fatto che tale soggetto è stato riconosciuto come maggiormente adeguato ad assumere il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza, in considerazione dei requisiti summenzionati di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti. Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici inerenti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo tale organismo è supportato, di norma, dalle strutture interne che, di volta in volta, si rendano necessarie.

All'Organismo di Vigilanza, così costituito, è affidato il compito di vigilare sull'osservanza del modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali e, nei limiti ivi previsti, dai consulenti; di verificare l'efficacia e l'adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; di valutare l'opportunità di aggiornamento del modello e di provvedervi direttamente, laddove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti. Al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, l'Organismo di

Vigilanza è dotato legislativamente di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, consulenti, società di service, partner o organi sociali. Questi poteri sono demandati agli organi societari (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione) o funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'Organismo di Vigilanza hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore. Pertanto, le decisioni in merito al compenso dell'Organismo di Vigilanza, sono attribuite alla competenza esclusiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nessun organo o struttura aziendale può sindacare le attività dell'ODV al di fuori del Consiglio di Amministrazione, che garantisce all'ODV autonomia e libertà di controllo sulle attività della Società.

2.5.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti affidati all'Organismo di Vigilanza possono distinguersi in funzioni di verifiche e controlli, formazione, sanzioni e aggiornamenti.

Verifiche, Controlli e Segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza ha infatti il compito di:

- a. attuare le procedure di controllo previste dal modello anche tramite l'emaneazione o la proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società CASA CURA MONTANARI SPA, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati. Infatti, fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.). In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, a questo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. In particolare, può svolgere un'adeguata attività di monitoraggio sull'attività

sensibile, eseguendo controlli a campione, volti a verificare il rispetto delle regole e principi dettati dal modello sull'attività tipica dell'impresa in tutte le fasi del suo processo, nonché promuovere se del caso, modifiche al modello;

- d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o comunque tenute a sua disposizione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, viene informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della società CASA CURA MONTANARI SPA ai sensi del Decreto. Tali segnalazioni, da parte dei dipendenti, vanno trasmesse laddove gli stessi le ritengano ragionevolmente rilevanti circa la probabile commissione di reati; mentre in capo ai dipendenti con qualifica dirigenziale è posto un vero e proprio obbligo di segnalare le eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza.

Sono previste, ipotesi in cui **ogni dipendente ha l'obbligo di trasmettere** in via immediata all'Organismo di Vigilanza le informazioni di cui sia venuto a conoscenza. Tali informazioni concernono:

1. provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di **Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità pubblica**, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini preliminari o di accertamenti sulla società CASA CURA MONTANARI SPA o suoi dipendenti o organi societari;
2. le richieste di **assistenza legale** inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati-presupposto;
3. i **rapporti predisposti dai responsabili** di altre funzioni aziendali della società CASA CURA MONTANARI SPA nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
4. le notizie relative ai **procedimenti sanzionatori** svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano relativi alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello;
5. commissione di fatti rilevanti ai fini della responsabilità di CASA DI CURA MONTANARI SPA, fatti commessi in violazione di norme, procedure, regolamenti, codice etico o del presente Modello Organizzativo adottato dalla società.

I segnalanti in buona fede vengono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e deve essere comunque assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Gli obblighi di segnalazione di consulenti e società di service saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti conclusi con tali soggetti. I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della società CASA CURA MONTANARI SPA, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto attiene più specificamente le **modalità delle segnalazione**, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta tale) del modello contatta il suo diretto superiore. Tuttavia, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore, egli può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza, per iscritto con le seguenti modalità:

- *email*: **odv@casadicuramontanari.it / organovigilanza@casadicuramontanari.it**

- *lettera all'indirizzo*: **“Organismo di Vigilanza Casa di Cura Montanari Spa”** c/o Kensington Consulting s.r.l., corso Garibaldi 86, 20154 – Milano.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna;

- e. verificare l'adeguatezza del modello al fine di prevenire i reati. Infatti, oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge continuamente sull'effettività del modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il modello stesso), esso periodicamente svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del modello di prevenire i reati, coadiuvandosi, qualora necessario, con soggetti terzi dotati di adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società CASA CURA MONTANARI SPA in relazione alle attività sensibili e alla conformità alle regole di cui al modello. Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi

considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa. Per le verifiche l'Organismo di Vigilanza si avvale, di norma, di strutture e del supporto di altre funzioni interne di volta in volta necessarie. Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione annuale del Consiglio di Amministrazione. In particolare, qualora emergano criticità, l'Organismo di Vigilanza espone nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare;

f. coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e, oltre ad essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società CASA CURA MONTANARI SPA al rischio di commissione di reati, assume informazione pure sui rapporti con i consulenti che operano per conto della società nell'ambito delle attività sensibili, nonché sulle operazioni straordinarie della società. L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con i professionisti esterni incaricati a svolgere la suddetta attività, con la Direzione Amministrativa per gli adempimenti che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari. Attraverso questo continuo coordinamento, l'Organismo di Vigilanza può acquisire utili elementi per lo svolgimento di indagini interne;

g. riferire in merito alla attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità. Gli incontri con cui l'Organismo di Vigilanza riferisce ad altri organi sull'attività da esso svolta e sulle eventuali criticità emerse, sia in punto a comportamenti interni alla società CASA CURA MONTANARI SPA sia in relazione all'efficacia del modello, devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

In particolare, attraverso quest'opera di reporting, l'Organismo di Vigilanza riferisce in via continuativa direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione; annualmente al Consiglio di Amministrazione.

La relazione descrittiva indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a sua volta racchiude, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza. Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità

riferibili ad alcuno dei soggetti evidenziati, l'attività di *reporting* va prontamente indirizzata ad altro degli organi indicati, onde evitare eventuali stasi del procedimento di controllo e prevenzione dei reati.

Formazione

In materia di formazione, l'Organismo di Vigilanza ha la funzione di:

- a. coordinarsi con la funzione Direzione Amministrativa e Responsabile Personale sanitario per la definizione dei programmi di formazione rispettivamente per il personale, nonché per determinare il contenuto delle comunicazioni da inviare periodicamente agli stessi, finalizzate a fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

Sanzioni

L'Organismo di Vigilanza ha alcuni compiti in tema di sanzioni. Esso deve:

- a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per proporre e/o valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale;
- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività.

Aggiornamenti

L'Organismo di Vigilanza svolge inoltre un importante ruolo in sede di aggiornamento. Esso infatti:

- a. interpreta la normativa e verifica l'adeguatezza del modello alle prescrizioni normative;
- b. valuta le esigenze di aggiornamento del modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- c. si occupa di monitorare l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

2.6 Formazione e diffusione del Modello

Al fine di garantire l'efficacia del modello, è obiettivo della società CASA CURA MONTANARI SPA assicurarne la corretta conoscenza e la divulgazione a favore dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, già presenti o da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato tuttavia con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività svolta in questo campo dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la direzione amministrativa e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del modello, per quanto attiene ai dipendenti.

L'adozione del modello e tutti i successivi aggiornamenti sono comunicata ai **dipendenti** nel medesimo momento in cui essa avviene e il modello viene messo a disposizione, unitamente al codice etico, sul sito intranet aziendale e presso l'Ufficio Risorse Umane – Ufficio Amministrativo. Ai nuovi assunti e a **coloro che stipulano per la prima volta un contratto con la società** CASA CURA MONTANARI SPA, viene richiesto di informarsi e conformarsi al codice etico, al modello organizzativo e al Decreto stesso. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare alla società CASA CURA MONTANARI SPA una dichiarazione sottoscritta attestante la presa visione del codice etico, del modello organizzativo, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Al fine di diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto l'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di svolgimento, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, delle funzioni - di rappresentanza o no - svolte all'interno della società.

In particolare, in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alla conoscenza della normativa, la società deve fornire un'adeguata formazione a tutti i dipendenti, predisponendo un piano di formazione alla cui stesura partecipano il responsabile del servizio di sicurezza ed il medico competente; uno specifico piano è previsto per i dipendenti che cambiano mansione e per quei lavoratori che sono esposti a determinati rischi, gravi ed immediati.

La Società richiama tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio dell'ente alla assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza e all'osservanza dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la P.A. in generale e con l'Assessorato regionale alla sanità e con la ASL di riferimento territoriale in particolare.

2.7 Il sistema sanzionatorio

La predisposizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione delle regole del modello, in quanto dotato di efficacia deterrente, rende l'azione dell'Organismo di Vigilanza efficace e funzionale a garantire l'effettività del modello.

La definizione del sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, 1° c., lett. e, del Decreto 231, un requisito essenziale del modello medesimo ai fini dell'esimente relativa alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del modello: pertanto, qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, il sistema viene attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria. Le condotte costituenti violazione del modello, i provvedimenti adottabili e le procedure da seguire si distinguono a seconda che i dipendenti rivestano o meno la qualifica di dirigenti.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata, tenendo conto dell'intenzionalità della condotta, del ruolo rivestito, dell'eventuale recidività dell'autore, del concorso di più soggetti, dell'evento che ne è derivato.

Nel caso di **dipendenti** che non rivestano la qualifica di dirigenti, i provvedimenti disciplinari loro irrogabili, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, l. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL AIOP, applicato dalla società CASA CURA MONTANARI SPA. Essi possono sintetizzarsi nelle misure di:

- **censura o biasimo verbale** per le mancanze più lievi;
- **censura o biasimo scritto** nei casi di recidiva relative alle infrazioni più lievi;
- **multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- **sospensione** dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- **retrocessione**;
- **licenziamento** disciplinare senza preavviso.

Restano ferme e si intendono ivi richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

In merito ai comportamenti sanzionabili, nel rispetto degli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, essi consistono in quelle

condotte violative delle prescrizioni del Modello, (siano condotte commissive che omissive), poste in essere nell'espletamento delle attività aziendali, nonché in quelle violazioni del modello talmente palesi da determinare la concreta applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal Decreto.

Nell'ipotesi di violazione da parte di **dipendenti con qualifica dirigenziale**, qualora questi pongano in essere comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto normativamente previsto.

I comportamenti sanzionabili consistono nella violazione di procedure interne previste dal presente modello (come l'inosservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito alle informazioni prescritte, l'omissione di controlli) o, più in generale, nell'adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello e tali da esporre la società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni vengono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente o del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e, per i dipendenti – dirigenti o no – da parte della Direzione Amministrativa, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari ivi delineate, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto attiene ai **collaboratori a rapporto libero-professionale** nel relativo contratto è contenuto l'obbligo all'osservanza del codice etico e del Modello 231, unitamente ai provvedimenti da adottarsi in caso di violazione degli stessi ed alle modalità di comunicazione tra le parti. Nella suddetta scrittura privata risulterà la mancanza di continuità e di coordinazione, in modo da evidenziare che non esiste connessione funzionale – sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro – tra l'attività del medico e quella della società. La società richiede comunque ai liberi professionisti presenti nella struttura, l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello. L'eventuale violazione del Modello o di tutte le norme ad esso correlate (Codice Etico, procedure e protocolli aziendali, etc), determinerà l'applicazione di sanzioni e penali che possono arrivare sino alla risoluzione del rapporto contrattuale. Fatta sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Nell'ipotesi di violazione del modello da parte di **apicali**, come i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci promuovendo l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 e ss. del cc, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Qualora le violazioni del modello vengano poste in essere da parte di uno o più **sindaci**, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dall'art. 2393 e ss. del cc.(art. 2407 c.c.).

La violazione delle regole del modello realizzate dai **consulenti o dai partner** o la commissione di reati previsti dal modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.